

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

1999/435/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis** 1

1999/436/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen** 17

Dichiarazioni 30

1999/437/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen** 31

Dichiarazioni 33

(segue)

Sommario (segue)

1999/438/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 maggio 1999, concernente l'Autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990** 34

1999/439/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen** 35
- Accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen 36
- Atto finale 50
- Accordo sotto forma di scambio di lettere fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi 53
- Dichiarazioni 61

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1999

che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis

(1999/435/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in appresso: protocollo «Schengen»);

(1) considerando che è necessario definire l'acquis di Schengen affinché il Consiglio possa determinare, in conformità della pertinente disposizione dei trattati, le basi giuridiche per ciascuna delle disposizioni dell'acquis di Schengen;

(2) considerando che la determinazione della base giuridica è necessaria solo per le disposizioni e decisioni vincolanti costituenti l'acquis di Schengen tuttora in vigore;

(3) considerando che il Consiglio dovrebbe quindi stabilire per quali disposizioni o decisioni costituenti l'acquis di Schengen non è necessario determinare la base giuridica a norma della pertinente disposizione dei trattati;

(4) considerando che il fatto che per talune disposizioni dell'acquis di Schengen non sia necessario o opportuno che il Consiglio determini una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati può essere attribuito ai seguenti motivi:

a) La disposizione non è giuridicamente vincolante e una disposizione ad essa paragonabile può essere adottata dal Consiglio soltanto sulla base di uno strumento che non rinvii ad alcuna base giuridica contemplata in uno dei trattati.

b) Il tempo trascorso e/o i fatti intervenuti hanno reso superflua la disposizione.

c) La disposizione riguarda regolamentazioni istituzionali che dovranno essere considerate come sostituite da procedure dell'Unione europea.

d) L'oggetto della disposizione è contemplato da una disposizione giuridica della Comunità o dell'Unione europea o da un atto adottato da tutti gli Stati membri e pertanto reso obsoleto.

e) La disposizione è resa superflua dall'accordo che sarà concluso con la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo 6 del protocollo Schengen.

f) La disposizione riguarda un settore che non rientra nel campo di attività della Comunità né fa parte degli obiettivi dell'Unione europea e riguarda pertanto un settore nel quale gli Stati membri si riservano il diritto di agire singolarmente. Ciò vale anche per le disposizioni che possono rivestire un'importanza soltanto ai fini del calcolo di diritti finanziari degli o fra gli Stati membri interessati;

(5) considerando che, anche qualora non sia necessario o opportuno per uno di questi motivi che il Consiglio definisca la base giuridica per determinate disposizioni dell'acquis di Schengen, ciò non ha per effetto di renderle inesistenti o di privarle della loro efficacia giuridica; che rimangono imprejudicati gli effetti giuridici degli atti in vigore adottati sulla base di tali disposizioni;

(6) considerando che i diritti e gli obblighi della Danimarca sono disciplinati dall'articolo 3 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e dagli articoli da 1 a 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca;

DECIDE:

Articolo 1

1. In conformità dell'allegato del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'acquis di Schengen comprende tutti gli atti enumerati nell'allegato A della presente decisione.

2. L'acquis di Schengen di cui al paragrafo 1 è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ad eccezione delle disposizioni che figurano all'articolo 2 o delle disposizioni classificate «riservate» al momento dell'adozione della presente decisione dal Comitato esecutivo «Schengen».

3. Il Consiglio si riserva il diritto di pubblicare ulteriormente nella *Gazzetta ufficiale* anche altre parti dell'acquis di Schengen e in particolare quelle disposizioni la cui pubblicazione appare necessaria nell'interesse generale o alle quali il Consiglio attribuisce importanza ai fini dell'interpretazione dell'acquis di Schengen.

Articolo 2

Non è necessario che il Consiglio — deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase del protocollo «Schengen» — determini, in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, una base giuridica per le seguenti disposizioni o decisioni, facenti parti dell'acquis di Schengen:

- a) le disposizioni della convenzione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen, con relativo atto finale e dichiarazioni (in appresso denominata «la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen»), che sono enumerate nella parte 1 dell'allegato B;
- b) le disposizioni degli accordi e protocolli d'adesione all'accordo di Schengen e alla convenzione di applicazione del-

l'accordo di Schengen con la Repubblica italiana (firmati a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati a Bonn il 25 giugno 1991), la Repubblica ellenica (firmati a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica d'Austria (firmati a Bruxelles il 28 aprile 1995) e il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), che sono enumerate nella parte 2 dell'allegato B;

c) le decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen che sono enumerate nella parte 3 dell'allegato B;

d) le decisioni la cui adozione in seno al Gruppo centrale è stata autorizzata dal Comitato esecutivo che sono enumerate nella parte 3 dell'allegato B.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia immediatamente.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

ALLEGATO A

Articolo 1

ACQUIS DI SCHENGEN

1. L'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. La Convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi.
3. I protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e la convenzione di applicazione dell'accordo del 1990 con l'Italia (firmata a Parigi il 27 novembre 1990), la Spagna e il Portogallo (entrambe firmate a Bonn il 25 giugno 1991), la Grecia (firmata a Madrid il 6 novembre 1992), l'Austria (firmata a Bruxelles il 28 aprile 1995) e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia (tutte firmate a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), con i relativi atti finali e dichiarazioni.
4. Le decisioni e le dichiarazioni del Comitato esecutivo «Schengen».
5. Le decisioni la cui adozione in seno al Gruppo centrale è stata autorizzata dal Comitato esecutivo.

Decisioni

SCH/Com-ex (93) 3 14.12.1993	Regolamento amministrativo e finanziario SEGRETARIATO GENERALE
SCH/Com-ex (93) 9 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato relative ai prodotti stupefacenti ed alle sostanze psicotrope STUPEFACENTI — COOPERAZIONE GIUDIZIARIA
SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato del 16.6.1992 e del 30.6.1993 relative alla messa in applicazione della convenzione di Schengen ENTRATA IN VIGORE
SCH/Com-ex (93) 11 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato ENTRATA IN VIGORE
SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993	Miglioramento nella prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti STUPEFACENTI — COOPERAZIONE TRA POLIZIE
SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993	Regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e alla funzione di supporto tecnico del C.SIS Schengen SIS
SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993	Proroga del visto uniforme VISTI
SCH/Com-ex (93) 22 rev. 14.12.1993	Riservatezza di determinati documenti COMITATO ESECUTIVO
SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993	Procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme VISTI
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 26.4.1994	Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne FRONTIERE INTERNE
SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994	Rilascio del visto uniforme alla frontiera VISTI
SCH/Com-ex (94) 15 rev. 21.11.1994	Introduzione di una procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali ex articolo 17, secondo comma della convenzione
SCH/Com-ex (94) 16 rev. 21.11.1994	Acquisto di timbri comuni d'ingresso e uscita FRONTIERE ESTERNE

SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4 22.12.1994	Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori AEROPORTI
SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994	Scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi VISTI
SCH/Com-ex (94) 27 22.12.1994	Si approvano i conti Schengen 1993 e se ne dà scarico al Segretariato generale dell'Unione economica del Benelux BILANCIO — SEGRETARIATO GENERALE
SCH/Com-ex (94) 28 rev. 22.12.1994	Certificato ex articolo 75 per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope STUPEFACENTI
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 22.12.1994	Messa in applicazione della convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 ENTRATA IN VIGORE
SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (punto 8)	Politica comune in materia di visti VISTI
SCH/Com-ex (95) 7 29.6.1995	Il Comitato esecutivo avalla la decisione di ricorrere al Segretariato generale del Benelux ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto SIRENE fase II SIS — SIRENE II
SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2 20.12.1995	Approvazione del doc. SCH/I (95) 40, rev. 6 relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, secondo comma della convenzione di Schengen FRONTIERE ESTERNE
SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995	Scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne FRONTIERE ESTERNE
SCH/Com-ex (96) 13 rev. 27.6.1996	Principi per il rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Schengen VISTI
SCH/Com-ex (96) 15 cor. 2 27.6.1996	Modifica del regolamento amministrativo e finanziario SEGRETARIATO GENERALE
SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996	Rilascio di visti alla frontiera a marittimi in transito VISTI
SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2 25.4.1997	Aggiudicazione studio preliminare SIS II SIS
SCH/Com-ex (97) 6 rev. 2 24.6.1997	Manuale Schengen sulla cooperazione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica COOPERAZIONE FRA POLIZIE
SCH/Com-ex (97) 14 7.10.1997	Relazione di esercizio relativa al bilancio d'installazione e di funzionamento del C.SIS per il 1995 BILANCIO — SIS
SCH/Com-ex (97) 17 rev. 15.12.1997	Chiave di ripartizione per il 1998/1999 SIS
SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997	Contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS SIS
SCH/Com-ex (97) 19 7.10.1997	Determinazione del bilancio di funzionamento del C.SIS per il 1998
SCH/Com-ex (97) 20 7.10.1997	Utilizzazione del modello uniforme di visto da parte di Norvegia e Islanda ACCORDO DI COOPERAZIONE
SCH/Com-ex (97) 22 rev. 15.12.1997	Determinazione del bilancio del Segretariato Schengen per il 1998 BILANCIO — SEGRETARIATO

SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997	Evoluzione del SIS SIS
SCH/Com-ex (97) 27 rev. 4 7.10.1997	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Italia MESSA IN APPLICAZIONE
SCH/Com-ex (97) 28 rev. 4 7.10.1997	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Austria MESSA IN APPLICAZIONE
SCH/Com-ex (97) 29 rev. 2 7.10.1997	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Grecia MESSA IN APPLICAZIONE
SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997	Armonizzazione della politica in materia di visti VISTI
SCH/Com-ex (97) 33 15.12.1997	Modifica dell'articolo 18 del regolamento amministrativo e finanziario BILANCIO
SCH/Com-ex (97) 34 rev. 15.12.1997	Attuazione dell'azione comune relativa a un modello uniforme per i permessi di soggiorno VISTI
SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997	Modifica del regolamento finanziario C.SIS SIS
SCH/Com-ex (97) 38 rev. 15.12.1997	Regolamento finanziario dell'Unità di gestione SIS
SCH/Com-ex (97) 39 rev. 15.12.1997	Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen RIAMMISSIONE
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 21.4.1998	Relazione sulle attività della Task Force
SCH/Com-ex (98) 2 21.4.1998	Progetto SIS 1+ BILANCIO — SIS
SCH/Com-ex (98) 3 21.4.1998	Relazione di esercizio riguardante il bilancio del C.SIS per il 1996 BILANCIO — SIS
SCH/Com-ex (98) 5 21.4.1998	Bilancio previsionale 1998 relativo alle spese d'installazione del C.SIS BILANCIO — SIS
SCH/Com-ex (98) 6 21.4.1998	Bilancio previsionale 1998 per la rete SIRENE fase II BILANCIO — SIRENE II
SCH/Com-ex (98) 7 21.4.1998	Bilancio previsionale 1998 relativo alle spese dell'Unità di gestione BILANCIO — SIS
SCH/Com-ex (98) 8 21.4.1998	Bilancio previsionale 1998 per l'Helpdesk BILANCIO — SIS
SCH/Com-ex (98) 9 21.4.1998	Bilancio dell'ACC BILANCIO — SEGRETARIATO
SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998	Cooperazione tra le parti contraenti in materia di allontanamento di stranieri per via aerea RIAMMISSIONE
SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998	C.SIS con 15/18 collegamenti SIS
SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998	Scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti VISTI
SCH/Com-ex (98) 15 23.6.1998	Bilancio d'installazione del SIS per il 1998

SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998	Carattere riservato di alcuni documenti
SCH/Com-ex (98) 18 rev. 23.6.1998	Misure da prendere nei riguardi dei paesi che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen RIAMMISSIONE — VISTI
SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998	Monaco VISTI — FRONTIERE ESTERNE — SIS
SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998	Apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto VISTI
SCH/Com-ex (98) 24 23.6.1998	Accordo sull'esonero dall'obbligo del visto (articolo 20 CSCH) VISTI
SCH/Com-ex (98) 26 def. 16.9.1998	Istituzione della commissione permanente di applicazione di Schengen
SCH/Com-ex (98) 27 23.6.1998	Relazione annuale 1997
SCH/Com-ex (98) 29 rev. 23.6.1998	Clausola pigliatutto relativa all'insieme dell'acquis tecnico Schengen
SCH/Com-ex (98) 30 16.9.1998	Progetto di bilancio 1999 per la rete SIRENE fase II
SCH/Com-ex (98) 31 16.9.1998	Progetto di bilancio 1999 per l'Unità di gestione
SCH/Com-ex (98) 32 16.9.1998	Approvazione dei conti della rete SIRENE fase II del 1997
SCH/Com-ex (98) 33 16.9.1998	Approvazione dei conti dell'Unità di gestione del 1997
SCH/Com-ex (98) 34 16.9.1998	Approvazione dei conti dell'Helpdesk del 1996 e del 1997
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 16.9.1998	Trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2	Piano d'azione relativo alla lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/Com-ex (98) 43 rev. 16.9.1998	Commissione ad hoc Grecia
SCH/Com-ex (98) 44 16.12.1998	Bilancio preventivo d'installazione del C.SIS per il 1999
SCH/Com-ex (98) 45 16.12.1998	Bilancio preventivo di funzionamento del C.SIS per il 1999
SCH/Com-ex (98) 46 rev. 2 16.12.1998	Bilancio dell'Autorità di controllo comune per il 1999
SCH/Com-ex (98) 47 rev. 16.12.1998	Bilancio del Segretariato Schengen per il 1999
SCH/Com-ex (98) 49 rev. 3 16.12.1998	Messa in applicazione della Convenzione di Schengen per la Grecia
SCH/Com-ex (98) 50 16.12.1998	Relazione di esercizio (installazione e funzionamento) del C.SIS per il 1997
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 16.12.1998	Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili
SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998	Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia

SCH/Com-ex (98) 53 rev. 2	Armonizzazione della politica in materia di visti — soppressione della lista grigia
SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998	Manuale dei documenti sui quali può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998	Introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità
SCH/Com-ex (98) 58 rev. 16.12.1998	Relazione della commissione permanente sull'applicazione della convenzione di Schengen da parte della Repubblica federale di Germania
SCH/Com-ex (98) 59 rev. 16.12.1998	Impiego coordinato di consulenti in materia di documenti
SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 28.4.1999	Standard nel settore degli stupefacenti
SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999	Bilancio previsionale 1999 per l'Helpdesk
SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999	Spese d'installazione del C.SIS
SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999	Manuale SIRENE
SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999	Acquis nel settore delle telecomunicazioni
SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 28.4.1999	Funzionari di collegamento
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 28.4.1999	Compenso di informatori
SCH/Com-ex (99) 9 rev. 28.4.1999	Riordino dell'acquis Schengen
SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999	Traffico illecito di armi
SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 28.4.1999	Decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie
SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999	Nuova versione dell'Istruzione consolare comune e del Manuale comune, nonché dei relativi allegati
SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999	Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (99) 16 rev. 2 28.4.1999	Regolamentazione del rapporto Benelux-Schengen
SCH/Com-ex (99) 17 rev. 28.4.1999	Prosecuzione delle attività di chiusura dopo il 1° maggio 1999
SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999	Miglioramento della cooperazione di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili

Dichiarazioni

SCH/Com-ex (93) dich. 5 14.12.1993	Manuale SIRENE
SCH/Com-ex (93) dich. 6 14.12.1993	Misure di cooperazione tra servizi addetti ai controlli di frontiera

SCH/Com-ex (93) dich. 13 14.12.1993	Guida destinata a facilitare l'assistenza internazionale reciproca in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti
SCH/Com-ex (94) dich. 8 27.6.1994	Frontiere esterne
SCH/Com-ex (94) dich. 13 rev. 2 22.12.1994	Atti giudiziari che possono essere trasmessi direttamente per posta
SCH/Com-ex (94) dich. 14 rev. 22.12.1994	SIS
SCH/Com-ex (95) dich. 2 29.6.1995	Cooperazione tra forze di polizia
SCH/Com-ex (95) dich. 3 29.6.1995	Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
SCH/Com-ex (95) dich. 4 20.12.1995	Scambio d'informazioni sui visti rilasciati
SCH/Com-ex (95) dich. 5 20.12.1995	Armonizzazione dei diritti di percezione consolare
SCH/Com-ex (96) dich. 1 21.2.1996	Terrorismo
SCH/Com-ex (96) dich. 2 rev. 18.4.1996	Approccio al problema del turismo della droga e dei flussi illeciti di stupefacenti
SCH/Com-ex (96) dich. 4 rev. 18.4.1996	Armonizzazione dei diritti di percezione consolare
SCH/Com-ex (96) dich. 5 18.4.1996	Definizione del concetto di straniero
SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 26.6.1996	Dichiarazione relativa all'estradizione
SCH/Com-ex (96) dich. 7 rev. 27.6.1996	Politica di trasferimento e di riammissione tra gli Stati Schengen
SCH/Com-ex (97) dich. 1 rev. 3 25.4.1997	Messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Italia, Grecia ed Austria
SCH/Com-ex (97) dich. 4 24.6.1997	Relazione annuale sulla situazione alle frontiere esterne degli Stati in cui la convenzione di Schengen è già stata messa in applicazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996
SCH/Com-ex (97) dich. 5 rev. 24.6.1997	Conclusioni del seminario organizzato a Lisbona il 14-15 aprile 1997 sulle misure comuni alternative
SCH/Com-ex (97) dich. 6 25.4.1997	Problemi posti dall'accertamento dell'identità e dall'ottenimento di documenti di viaggio sostitutivi del passaporto
SCH/Com-ex (97) dich. 8 24.6.1997	Progetto pilota «Itinerari utilizzati per il traffico di veicoli rubati»
SCH/Com-ex (97) dich. 9 24.6.1997	Progetti pilota «Traffico di stupefacenti» e «Immigrazione clandestina»
SCH/Com-ex (97) dich. 10 24.6.1997	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Italia, Grecia ed Austria
SCH/Com-ex (97) dich. 11 7.10.1997	Elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati SIS in Italia, in Austria e in Grecia
SCH/Com-ex (97) dich. 12 7.10.1997	Elenco delle autorità aventi la competenza centrale per la sezione nazionale del SIS
SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 21.4.1998	Rapimento di minori

SCH/Com-ex (97) dich. 14 rev. 15.12.1997	Misure nei confronti di Stati terzi che pongono problemi in materia di riammissione
SCH/Com-ex (98) dich. 1 23.6.1998	Rete di esperti nazionali in materia d'immigrazione
SCH/Com-ex (98) dich. 2 rev. 16.9.1998	Strategia relativa al distacco di funzionari di collegamento
SCH/Com-ex (98) dich. 3 16.9.1998	Impiego di consulenti in materia di documenti
SCH/Com-ex (98) dich. 7 16.12.1998	Elenco delle autorità ai sensi dell'articolo 101 CSCH
SCH/Com-ex (98) dich. 8 16.12.1998	Trattamento di stranieri che non soddisfano le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio di uno Stato Schengen
SCH/Com-ex (98) dich. 9 16.12.1998	Risultati e conclusioni delle visite di Rappresentanze selezionate
SCH/Com-ex (98) dich. 10 16.12.1998	Protezione delle frontiere esterne Schengen come sistema di successive linee di sicurezza
SCH/Com-ex (98) dich. 11 rev. 16.12.1998	Relazione annuale 1997 sulla situazione alle frontiere esterne
SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev. 28.4.1999	Struttura SIS
SCH/Com-ex (99) dich. 3 28.4.1999	Relazione sui controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen nel settore degli stupefacenti

6. Elenco degli atti attuativi della convenzione adottati dagli organi ai quali il Comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.

Decisioni del Gruppo centrale

SCH/C (95) 122 rev. 4 31.10.1995	Adozione del Regolamento amministrativo e finanziario per la rete SIRENE fase II
SCH/C (95) 122 rev. 5 23.2.1998	Modifica del Regolamento finanziario per la rete SIRENE fase II
SCH/C (98) 117 27.10.1998	Piano d'azione ai fini della lotta all'immigrazione illegale
SCH/C (99) 25 22.3.1999	Principi generali sul compenso di informatori e confidenti
SCH/C (95) 47 rev. 26.4.1999	Discarico per i conti 1998

ALLEGATO B

Articolo 2

PARTE 1

La convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo di Schengen:

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, per quanto concerne i controlli di bagaglio ⁽¹⁾

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articoli 28-38 e definizioni correlate ⁽²⁾

Articolo 60

Articolo 70

Articolo 74

Articoli 77-81 ⁽³⁾

Articoli 83-90 ⁽³⁾

Articoli 120-125

Articoli 131-135

Articolo 137

Articoli 139-142

Atto finale: dichiarazione 2

Atto finale: dichiarazioni 4, 5 e 6

Protocollo

Dichiarazione comune

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 2

1. Protocollo (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) di adesione del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. Seguenti disposizioni dell'accordo (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

⁽¹⁾ Riguardo ai controlli del bagaglio, l'articolo 4 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽²⁾ Sostituiti dalla convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990 (GU C 254 del 19.8.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Gli articoli da 77 a 81 e da 83 a 90 della Convenzione di Schengen sono stati sostituiti dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. A norma dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera b) del TCE, la materia relativa alle armi da guerra è di competenza degli Stati membri.

3. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo del Regno di Spagna all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.
4. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Parte III, dichiarazioni 1, 3 e 4

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

5. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo della Repubblica portoghese all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.
6. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 7 e 8

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Parte III, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

7. Protocollo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) del governo della Repubblica ellenica all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dei governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991 e relativa dichiarazione.
8. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5

Parte III, dichiarazioni 1 e 3

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

9. Protocollo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) del governo della Repubblica austriaca all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.
10. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alle quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazione 2

Parte III

11. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Danimarca all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e dichiarazione connessa.
12. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articolo 5, punto 1

Articoli 7 e 8

Atto finale: parte I

Parte II: dichiarazione 2

Parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

13. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo della Repubblica di Finlandia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.
14. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II: dichiarazione 2

Parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

15. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Svezia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.
16. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II: dichiarazione 2

Parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 3

Decisioni del Comitato esecutivo

Riferimento	Oggetto	Giustificazione (¹)
SCH/Com-ex (93) 3 14.12.1993	Regolamento amministrativo e finanziario	(f)
SCH/Com-ex (93) 9 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e segretari di Stato relative ai prodotti stupefacenti e alle sostanze psicotrope	(a)
SCH/Com-ex (93) 11 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e sottosegretari di Stato	(a)
SCH/Com-ex (94) 27 22.12.1994	Si approvano i conti Schengen 1993 e se ne dà scarico al Segretariato generale dell'Unione economica del Benelux	(f)
SCH/Com-ex (95) 7 29.6.1995	Il Comitato esecutivo avalla la decisione di ricorrere al Segretariato generale del Benelux ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto SIRENE fase II	(f)
SCH/Com-ex (96) 15 corr. 2 27.6.1996	Modifica del regolamento amministrativo e finanziario	(f)
SCH/Com-ex (97) 14 7.10.1997	Relazione di esercizio relativa al bilancio d'installazione e di funzionamento del C.SIS per il 1995	(b)
SCH/Com-ex (97) 17 rev. 15.12.1997	Chiave di ripartizione per il 1998/1999	(f)
SCH/Com-ex (97) 19 7.10.1997	Determinazione del bilancio di funzionamento del C.SIS per il 1998	(b)
SCH/Com-ex (97) 20 7.10.1997	Utilizzazione del modello uniforme di visto da parte di Norvegia e Islanda	(e)
SCH/Com-ex (97) 22 rev. 15.12.1997	Determinazione del bilancio del Segretariato Schengen per il 1998	(f)
SCH/Com-ex (97) 27 rev. 4 7.10.1997	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Italia	(b)
SCH/Com-ex (97) 28 rev. 4 7.10.1997	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Austria	(b)
SCH/Com-ex (97) 33 15.12.1997	Modifica dell'articolo 18 del regolamento finanziario	(f)
SCH/Com-ex (97) 38 rev. 15.12.1997	Regolamento finanziario dell'Unità di gestione	(c)

Riferimento	Oggetto	Giustificazione (1)
SCH/Com-ex (98) 2 21.4.1998	Progetto SIS 1+	(f)
SCH/Com-ex (98) 3 21.4.1998	Relazione di esercizio riguardante il bilancio del C.SIS per il 1996	(f)
SCH/Com-ex (98) 5 21.4.1998	Bilancio previsionale 1998 relativo alle spese d'installazione del C.SIS	(f)
SCH/Com-ex (98) 6 21.4.1998	Bilancio previsionale 1998 per la rete SIRENE fase II	(f)
SCH/Com-ex (98) 7 21.4.1998	Bilancio previsionale 1998 relativo alle spese dell'Unità di gestione	(f)
SCH/Com-ex (98) 8 21.4.1998	Bilancio previsionale 1998 per l'Helpdesk	(f)
SCH/Com-ex (98) 9 21.4.1998	Bilancio dell'ACC	(f)
SCH/Com-ex (98) 15 23.6.1998	Bilancio d'installazione del SIS per il 1998 BILANCIO — SIS	(f)
SCH/Com-ex (98) 24 23.6.1998	Accordo sull'esonero dall'obbligo del visto (articolo 20 CSCH) VISTI	(f)
SCH/Com-ex (98) 27 23.6.1998	Relazione annuale 1997	(f)
SCH/Com-ex (98) 30 16.9.1998	Progetto di bilancio 1999 per la rete SIRENE fase II	(f)
SCH/Com-ex (98) 31 16.9.1998	Progetto di bilancio 1999 per l'Unità di gestione	(f)
SCH/Com-ex (98) 32 16.9.1998	Approvazione dei conti della rete SIRENE fase II del 1997	(f)
SCH/Com-ex (98) 33 16.9.1998	Approvazione dei conti dell'Unità di gestione del 1997	(f)
SCH/Com-ex (98) 34 16.9.1998	Approvazione dei conti dell'Helpdesk del 1996 e del 1997	(f)
SCH/Com-ex (98) 44 16.12.1998	Bilancio preventivo d'installazione del C.SIS per il 1999	(f)
SCH/Com-ex (98) 45 16.12.1998	Bilancio preventivo di funzionamento del C.SIS per il 1999	(f)
SCH/Com-ex (98) 46 rev. 2 16.12.1998	Bilancio dell'Autorità di controllo comune per il 1999	(f)
SCH/Com-ex (98) 47 rev. 16.12.1998	Bilancio del Segretariato Schengen per il 1999	(f)
SCH/Com-ex (98) 50 16.12.1998	Relazione di esercizio (installazione e funzionamento) del C.SIS per il 1997	(f)
SCH/Com-ex (98) 58 rev. 16.12.1998	Relazione della commissione permanente sull'applicazione della convenzione di Schengen da parte della Repubblica federale di Germania	(b)
SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 28.4.1999	Standard nel settore degli stupefacenti	(a)
SCH/Com-ex (99) 9 rev. 28.4.1999	Riordino dell'acquis di Schengen	(b)

Riferimento	Oggetto	Giustificazione ⁽¹⁾
SCH/Com-ex (99) 16 rev. 2 28.4.1999	Regolamentazione del rapporto Benelux-Schengen	(f)
SCH/Com-ex (99) 17 rev. 28.4.1999	Prosecuzione delle attività di chiusura dopo il 1° maggio 1999	(f)

⁽¹⁾ Le spiegazioni (lettere) indicate in questa colonna corrispondono ai criteri di cui al punto 4 dei considerando.

Dichiarazioni del Comitato esecutivo

Riferimento	Oggetto	Giustificazione ⁽¹⁾
SCH/Com-ex (93) dich. 5 14.12.1993	Manuale SIRENE	(b)
SCH/Com-ex (93) dich. 6 14.12.1993	Misure di cooperazione tra servizi addetti ai controlli di frontiera	(a)
SCH/Com-ex (93) dich. 13 14.12.1993	Guida destinata a facilitare l'assistenza internazionale reciproca in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti	(a)
SCH/Com-ex (94) dich. 8 27.6.1994	Frontiere esterne	(a)
SCH/Com-ex (94) dich. 13 rev. 2 22.12.1994	Atti giudiziari che possono essere trasmessi direttamente per posta	(a)
SCH/Com-ex (94) dich. 14 rev. 22.12.1994	SIS	(b)
SCH/Com-ex (95) dich. 2 29.6.1995	Cooperazione tra forze di polizia	(a)
SCH/Com-ex (95) dich. 3 20.12.1995	Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia	(a)
SCH/Com-ex (95) dich. 4 20.12.1995	Scambio di informazioni sui visti rilasciati	(a)
SCH/Com-ex (95) dich. 5 20.12.1995	Armonizzazione dei diritti di percezione consolare	(a)
SCH/Com-ex (96) dich. 1 21.2.1996	Terrorismo	(a)
SCH/Com-ex (96) dich. 2 rev. 18.4.1996	Approccio al problema del turismo della droga e dei flussi illeciti di stupefacenti	(a)
SCH/Com-ex (96) dich. 4 rev. 18.4.1996	Armonizzazione dei diritti di percezione consolare	(a)
SCH/Com-ex (96) dich. 7 rev. 27.6.1996	Politica di trasferimento e di riammissione tra gli Stati Schengen	(a)
SCH/Com-ex (97) dich. 1 rev. 3 25.4.1997	Relazione annuale 1996	(b)
SCH/Com-ex (97) dich. 4 24.6.1997	Relazione annuale sulla situazione alle frontiere esterne degli Stati in cui la convenzione di Schengen è già stata messa in applicazione nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996	(b)
SCH/Com-ex (97) dich. 5 rev. 24.6.1997	Conclusioni del seminario organizzato a Lisbona il 14-15 aprile 1997 sulle misure comuni alternative	(b)

Riferimento	Oggetto	Giustificazione ⁽¹⁾
SCH/Com-ex (97) dich. 6 25.4.1997	Problemi posti dall'accertamento dell'identità e dall'ottenimento di documenti di viaggio sostitutivi del passaporto	(a)
SCH/Com-ex (97) dich. 8 24.6.1997	Progetto pilota «Itinerari utilizzati per il traffico dei veicoli rubati»	(a)
SCH/Com-ex (97) dich. 9 24.6.1997	Progetti pilota «Traffico illecito di stupefacenti» e «Immigrazione clandestina»	(a)
SCH/Com-ex (97) dich. 10 24.6.1997	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Italia, Grecia e Austria	(a)
SCH/Com-ex (97) dich. 11 7.10.1997	Elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati SIS in Italia, in Austria e in Grecia	(a)
SCH/Com-ex (97) dich. 12 7.10.1997	Elenco delle autorità aventi la competenza centrale per la sezione nazionale del SIS	(a)
SCH/Com-ex (97) dich. 14 rev. 15.12.1997	Misure nei confronti di Stati terzi che pongono problemi in materia di riammissione	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 1 23.6.1998	Rete di esperti nazionali in materia d'immigrazione	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 2 rev. 16.9.1998	Strategia relativa al distacco di funzionari di collegamento	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 3 16.9.1998	Impiego di consulenti in materia di documenti	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 7 16.12.1998	Elenco delle autorità ai sensi dell'articolo 101 CSCH	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 8 16.12.1998	Trattamento di stranieri che non soddisfano le condizioni d'ingresso o di soggiorno nel territorio di uno Stato Schengen	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 9 16.12.1998	Risultati e conclusioni delle visite di Rappresentanze selezionate	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 10 16.12.1998	Protezione delle frontiere esterne Schengen come sistema di successive linee di sicurezza	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 11 rev. 16.12.1998	Relazione annuale 1997 sulla situazione alle frontiere esterne	(a)
SCH/Com-ex (98) dich. 3 28.4.1999	Relazione sui controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen nel settore degli stupefacenti	(a)

⁽¹⁾ Le spiegazioni (lettere) indicate in questa colonna corrispondono ai criteri di cui al punto 4 dei considerando.

Decisioni del Gruppo centrale

Riferimento	Oggetto	Giustificazione ⁽¹⁾
SCH/C (95) 122 rev. 4 31.10.1995	Approvazione del regolamento amministrativo e finanziario per la rete SIRENE fase II	(f)
SCH/C (95) 122 rev. 5 23.2.1998	Modifica del regolamento finanziario per la rete SIRENE fase II	(f)
SCH/C (99) 47 rev. 26.4.1999	Discarico per i conti 1998	(f)

⁽¹⁾ Le spiegazioni (lettere) indicate in questa colonna corrispondono ai criteri di cui al punto 4 dei considerando.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1999

che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen

(1999/436/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in appresso: protocollo Schengen);

- (1) considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma del protocollo di Schengen a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, quale definito nell'allegato al protocollo, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 2 del protocollo;
- (2) considerando che la presente decisione non pregiudica in alcun modo gli obblighi tuttora vigenti in virtù della convenzione del 1990;
- (3) considerando che il mandato conferito al Consiglio dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del protocollo di Schengen, di determinare deliberando all'unanimità, in base alle pertinenti disposizioni dei trattati, la base giuridica di ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, prevede, tra gli altri obiettivi, quello di determinare la base giuridica di eventuali future proposte e iniziative volte a modificare o ad estendere l'acquis di Schengen, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 primo comma del protocollo Schengen, che saranno soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati, comprese quelle che definiscono la forma dell'atto da adottare e la procedura per l'adozione dello stesso;
- (4) considerando che talune disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 prescrivono agli Stati membri di introdurre sanzioni ai fini della loro effettiva applicazione, senza tuttavia richiedere alcuna armonizzazione di dette sanzioni; considerando pertanto che la base giuridica da determinare per tali disposizioni dovrebbe essere quella determinata per le norme la cui violazione deve essere oggetto di sanzioni, fatte salve le basi giuridiche di eventuali future misure volte all'armonizzazione delle sanzioni;
- (5) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati per ciascuna delle disposizioni o delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen non pregiudica l'esercizio delle responsabilità spettanti agli Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del TCE e dell'articolo 33 del TUE per quanto

concerne il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna;

- (6) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati per ciascuna delle disposizioni o delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen o il fatto di determinare che non è necessaria alcuna base giuridica per tali disposizioni o decisioni, lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare controlli sulle merci soggette a divieti o restrizioni stabiliti dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;
- (7) considerando che la determinazione di una base giuridica in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea per le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 concernenti in particolare le condizioni di entrata nel territorio degli Stati contraenti o il rilascio di visti lascia impregiudicate le norme attuali in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio;
- (8) considerando che i diritti e gli obblighi della Danimarca sono disciplinati dall'articolo 3 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e dagli articoli da 1 a 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca;
- (9) considerando che nell'ambito dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea occorre tener conto dei rapporti esistenti tra il protocollo sulla posizione della Danimarca, il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in relazione a determinati aspetti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea ed il protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, sulla cui base sono previste diverse forme di accettazione e di partecipazione all'acquis di Schengen ed al suo ulteriore sviluppo;
- (10) considerando che il protocollo Schengen stesso prevede l'associazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, sulla base dell'accordo firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996;
- (11) considerando che gli atti giuridici emanati in virtù di una proposta o di un'iniziativa finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen devono contenere un riferimento al protocollo Schengen nei considerando, affinché sia assicurata la certezza del diritto e le disposizioni facenti parte del protocollo Schengen possano essere applicate in ogni momento;

(12) considerando che, tenuto conto dell'articolo 134 della Convenzione di Schengen, l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito della Comunità europea lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, le autorità degli stessi ed i documenti di viaggio e di altro tipo da essi rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

La presente decisione determina la base giuridica per ciascuna delle disposizioni e delle decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen, di cui agli allegati da A a D, ad eccezione delle disposizioni e decisioni per le quali il Consiglio — deliberando sulla base dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo Schengen — abbia deciso che una base giuridica non è necessaria.

Articolo 2

La base giuridica delle disposizioni della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (in appresso denominata convenzione di Schengen), nonché del relativo atto finale, è determinata ai sensi dell'allegato A.

Articolo 3

La base giuridica delle disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione di Schengen con la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), con il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati Bonn il 25 giugno 1991), con la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), con la Repubblica d'Austria (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) e il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), e relativi atti finali e dichiarazioni, è determinata ai sensi dell'allegato B.

Articolo 4

La base giuridica delle decisioni e dichiarazioni del comitato esecutivo istituito dalla convenzione di Schengen è determinata ai sensi dell'allegato C.

Articolo 5

La base giuridica degli atti adottati ai fini dell'attuazione della convenzione di Schengen dagli organi ai quali il comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali è determinata ai sensi dell'allegato D.

Articolo 6

Per quanto riguarda gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il campo di applicazione territoriale delle disposizioni o decisioni che formano l'acquis di Schengen, per le quali il Consiglio, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase del summenzionato protocollo, ha determinato una base giuridica nel titolo IV della terza parte del trattato CE, e il campo di applicazione territoriale di misure fondate su tali disposizioni o decisioni o che modificano le stesse, corrispondono al campo di applicazione stabilito nell'articolo 138 della Convenzione di Schengen del 1990 nonché nelle pertinenti disposizioni degli strumenti di adesione a tale Convenzione.

Articolo 7

La presente decisione lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti di viaggio e d'identità rilasciati dalle autorità degli stessi.

Articolo 8

Gli atti giuridici emanati in virtù di una proposta o di un'iniziativa finalizzata all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen devono contenere un riferimento al protocollo Schengen nei considerando.

Articolo 9

La presente decisione ha efficacia immediata ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. BULMAHN

ALLEGATO A

Articolo 2

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
1. Accordo del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni	Articolo 2 del protocollo Schengen
2. La convenzione di Schengen, il relativo atto finale e le dichiarazioni comuni	
Articolo 1, fatte salve le definizioni di «domanda di asilo», «richiedente asilo» e «esame di una domanda d'asilo»	Le definizioni si applicano in tutti gli articoli della Convenzione di Schengen se esiste una base giuridica UE in virtù della presente decisione
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 62, punto 1) TCE
Articolo 2, paragrafi 2 e 3	Articolo 62, punto 1) TCE, pur rispettando appieno le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1 TCE
Articolo 3	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE fermo restando che la forma, le modalità e il livello delle sanzioni richieste a norma di questo articolo sono di competenza degli Stati membri
Articolo 4, paragrafi da 1 a 3 ⁽¹⁾	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE qualora le disposizioni in questione riguardino controlli delle persone allo scopo di determinare la cittadinanza/entrata e fatti salvi i controlli connessi con la sicurezza nazionale e i controlli fiscali, se del caso
Articolo 5, tranne il paragrafo 1, lettera e)	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE, fermo restando che le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1 TCE devono essere rispettate pienamente e fermo restando che dette disposizioni vanno considerate alla luce della dichiarazione adottata dalla conferenza intergovernativa del 1996 in merito a detto articolo (ex articolo 73 L, paragrafo 1) (dichiarazione n. 19)
Articolo 6	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE; si applica quanto indicato in merito all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3
Articolo 7	Articolo 66 TCE: qualora le disposizioni in questione riguardino controlli delle persone allo scopo di determinare la cittadinanza/entrata e fatti salvi eventuali controlli connessi con la sicurezza nazionale e i controlli fiscali nonché qualora tali disposizioni non riguardino forme di cooperazione tra forze di polizia ai sensi delle disposizioni del titolo III della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1990
Articolo 8	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE: si applica quanto indicato in merito all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3
Articolo 9	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, pur rispettando appieno le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 2 TCE
Articolo 10, paragrafi 1 e 3	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 11	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 12	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 13	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 14	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, fermo restando che rimangono impregiudicate le attuali norme applicabili per il riconoscimento dei documenti di viaggio
Articolo 15	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Articolo 16	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 17, paragrafi 1, 2, e 3, lettere da a) a f)	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
Articolo 17, paragrafo 3, lettera g)	Articolo 63, punto 3) TCE
Articolo 18	Articolo 62, punto 2) e 63, punto 3) TCE
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 19, paragrafi 3 e 4	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 20	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 21	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 22	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 62, punto 3) TCE
Articolo 23, paragrafi 2, 3, 4 e 5	Articoli 62, punto 3) e 63, punto 3) TCE
Articolo 24	Articoli 62, punto 3) e 63, punto 3) TCE
Articolo 25	Articoli 62, punto 3) e 63, punto 3) TCE
Articolo 26	Articolo 63, punto 3) TCE, pur riconoscendo che la forma, le modalità e il livello dell'istituzione delle sanzioni previsti da tale articolo 2 sono di competenza degli Stati membri
Articolo 27, paragrafo 1	Articolo 63, punto 3) TCE, pur riconoscendo che la forma, le modalità e il livello dell'istituzione delle sanzioni previsti da tale articolo sono di competenza degli Stati membri
Articolo 27, paragrafi 2 e 3	Articoli 30, paragrafo 1, 31 e 34 TUE
Articolo 39	Articoli 34 e 30 TUE
Articolo 40	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 41	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 42	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 43	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 44	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 45	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 46	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 47	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 48	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 49	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 50	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 51	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 52	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 53	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 54	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 55	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 56	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 57	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 58	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 59	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 61	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 62	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Articolo 63	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 64	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 65	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 66	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 67	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 68	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 69	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Articolo 71	Articoli 34, 30 e 31 TUE
Articolo 72	Articoli 34 e 31 TUE
Articolo 73	Articoli 34 e 30, paragrafo 1 e 31 TUE
Articolo 75	Articolo 95 TCE
Articolo 76	Articolo 95 e 152 TCE, nella misura in cui tali disposizioni trattano esclusivamente di misure relative al commercio legale di droghe controllate, aventi per oggetto il funzionamento del mercato interno; e, nel rispetto delle competenze dei singoli Stati membri, articoli 30, paragrafo 1, lettera a) e 34 del TUE, nella misura in cui tali disposizioni trattano di elementi dei regimi di controllo o di applicazione della legge degli Stati membri in materia di droghe lecite o illecite
Articolo 82	Articolo 95 TCE ⁽²⁾
Articolo 91	Articolo 95 TCE
Articoli 92-119	p.m.
Articolo 126, paragrafi 1 e 2	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 126, paragrafo 3	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 del TUE nonché articolo 95 TCE; qualora riguardi dati personali scambiati conformemente al disposto degli articoli 16 e 25 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen o in base alle istruzioni consolari comuni
Articolo 126, paragrafo 4	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 127	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE nonché articolo 95 TCE; qualora, per quanto riguarda gli Stati membri interessati, la direttiva 95/46/CE non si applichi ancora al trattamento dei dati personali contenuti in archivi manuali
Articolo 128, paragrafi 1 e 3	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 128, paragrafo 2	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE nonché articolo 95 TCE e articoli 34 e 30, paragrafo 1 TUE
Articolo 129	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 130	Articoli 30, paragrafo 1 e 34 TUE
Articolo 136	Articolo 62, punto 2) del TCE (tenendo conto del protocollo, allegato al TCE in virtù del trattato di Amsterdam, sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne)
Atto finale: dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Atto finale: dichiarazione 3	Articoli 30, 31 e 34 TUE

⁽¹⁾ Per quanto attiene ai controlli dei bagagli, l'articolo 4 è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4).

⁽²⁾ Gli articoli da 77 a 81 e da 83 a 90 della Convenzione di Schengen sono sostituiti dalla direttiva 91/447/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. A norma dell'articolo 296, paragrafo 1, lett. b) TCE, la materia relativa alle armi da guerra è di competenza degli Stati membri.

ALLEGATO B

Articolo 3

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Accordo (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) di adesione della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Dichiarazione comune sugli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione	Articolo 32 TUE
Accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte III, dichiarazione 2	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 6	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte III, dichiarazione 1	Articolo 62, punto 3) TCE
Accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5	Articoli 34 e 31, lettera a) TUE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte III, dichiarazione 2	Articolo 31, lettera a) TUE
Accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen
Articolo 6	Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen

Acquis di Schengen	Base giuridica UE
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte II, dichiarazione 3	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5	Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte II, dichiarazione 3	Articoli 34 e 31 lettera b) TUE
Accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen il 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:	
Articolo 2	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 3	Articoli 34 e 32 TUE
Articolo 4	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE
Articolo 5	Articolo 2, paragrafo 1 del protocollo Schengen
Parte II, dichiarazione 1	Articolo 2, paragrafo 2 del protocollo Schengen (da considerare anche in connessione con l'articolo 8 di detto protocollo)
Parte II, dichiarazione 3	Articoli 34 e 31, lettera b) TUE

ALLEGATO C

Articolo 4

RIPARTIZIONE DELLE DECISIONI E DICHIARAZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO

Decisioni del Comitato esecutivo

Riferimento	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e dei sottosegretari di Stato del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 relative alla messa in applicazione	Articolo 2, paragrafo 2 Protocollo Schengen in combinato disposto con articolo 8 Protocollo Schengen nella misura in cui il tempo trascorso o i fatti avvenuti non abbiano resa superflua una dichiarazione
SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993	Miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti	Articoli 31 (a), 34 TUE
SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993	Regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen	p.m.
SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993	Proroga del visto uniforme	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (93) 22 rev. 14.12.1993	Riservatezza di determinati documenti	Articolo 207 TCE e articolo 41 TUE
SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993	Procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 26.4.1994	Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne	Articolo 62, punto 1) TCE
SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994	Rilascio del visto uniforme in frontiera	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (94) 15 rev. 21.11.1994	Introduzione di una procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali ex articolo 17, secondo comma della convenzione	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (94) 16 rev. 21.11.1994	Acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita	Articolo 62, punto 2) TCE
SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4 22.12.1994	Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE
SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994	Scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi	Articolo 62, punto 2), lettera b) e articolo 66 TCE
SCH/Com-ex (94) 28 rev. 22.12.1994	Certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75	Articolo 95 TCE
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 22.12.1994	Messa in applicazione della convenzione di applicazione di Schengen del 19 giugno 1990	Articolo 62, punto 1) TCE pur rispettando appieno le disposizioni dell'articolo 64, paragrafo 1 TCE
SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (Punto 8)	Politica comune in materia di visti	Articolo 62 punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2 20.12.1995	Approvazione del doc. SCH/I (95) 40 rev. 6 relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen	Articolo 62, punto 1) TCE

Riferimento	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995	Scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne	Articolo 66 TCE
SCH/Com-ex (96) 13 rev. 27.6.1996	Rilascio di visti Schengen in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, nella misura in cui non siano disciplinate questioni attinenti all'articolo 30 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996	Rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2 25.4.1997	Aggiudicazione studio preliminare SIS II	p.m.
SCH/Com-ex (97) 6 rev. 2 24.6.1997	Manuale Schengen sulla cooperazione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica	Articolo 30, paragrafo 1 TUE
SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997	Contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS	p.m.
SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997	Evoluzione del SIS	p.m.
SCH/Com-ex (97) 29 rev. 2 7.10.1997	Messa in applicazione della Convenzione di Schengen in Grecia	Articolo 2, paragrafo 2 Protocollo Schengen
SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997	Armonizzazione della politica in materia di visti	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (97) 34 rev. 15.12.1997	Azione comune, Modello uniforme per i permessi di soggiorno	Articolo 63, punto 3), lettera a) TCE
SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997	Modifica del Regolamento finanziario C.SIS	p.m.
SCH/Com-ex (97) 39 rev. 15.12.1997	Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen	Articoli 62, punto 3), 63, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 21.4.1998	Relazione sulle attività della Task Force	Articolo 62, punto 2), lettera a) TCE
SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998	Cooperazione tra le parti contraenti in materia di allontanamento di stranieri per via aerea	Articoli 62, punto 3), 63, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998	C.SIS con 15/18 collegamenti	p.m.
SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998	Scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE
SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998	Riservatezza di determinati documenti	Articoli 41 TUE, 207 TCE
SCH/Com-ex (98) 18 rev. 23.6.1998	Misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen RIAMMISSIONE — VISTI	Articolo 62, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998	Monaco VISTI — FRONTIERE ESTERNE — SIS	Articolo 62, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998	Apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto VISTI	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, pur rispettando appieno il disposto dell'articolo 64 TCE
SCH/Com-ex (98) 26 def. 16.9.1998	Istituzione della Commissione permanente della convenzione di Schengen	Articoli 66 TCE, 30, 31 TUE
SCH/Com-ex (98) 29 rev. 23.6.1998	«Clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico	p.m.

Riferimento	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 16.9.1998	Trasmissione del Manuale comune a Stati candidati all'adesione all'UE	Articoli 41 TUE, 207 TCE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 16.9.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale	Articoli 62, 63 TCE, 30 TUE
SCH/Com-ex (98) 43 rev. 16.9.1998	Commissione ad hoc Grecia	Articolo 2 in connessione con l'allegato del protocollo Schengen
SCH/Com-ex (98) 49 rev. 3 16.12.1998	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Grecia	Articolo 2 in connessione con l'allegato del protocollo Schengen
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 16.12.1998	Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili su richiesta	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998	Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (98) 53 rev. 2 16.12.1998	Armonizzazione della politica in materia di visti — soppressione della lista grigia	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, pur rispettando appieno il disposto dell'articolo 64, punto 2) TCE
SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998	Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto	Articolo 62, punto 2), lettera b), ii) TCE
SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998	Introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità	Articolo 62, punto 2), lettera b) TCE, pur rispettando appieno il disposto dell'articolo 64, punto 2) TCE
SCH/Com-ex (98) 59 rev. 16.12.1998	Impiego coordinato di consulenti in materia di documenti	Articolo 62, punto 2), lettera b), 63, punto 3) TCE
SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999	Bilancio Helpdesk 1999	p.m.
SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999	Costi d'installazione C.SIS	p.m.
SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999	Manuale SIRENE	p.m.
SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999	Acquis nel settore telecomunicazioni	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 28.4.1999	Funzionari di collegamento	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 28.4.1999	Compenso di informatori	Articolo 30 TUE
SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999	Traffico illecito di armi	Articolo 95 TCE
SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 28.4.1999	Decisione relativa all'accordo di cooperazione in materia di infrazioni stradali	Articolo 31 TUE
SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999	Ritiro di precedenti versioni del Manuale comune e dell'Istruzione consolare comune e approvazione delle nuove versioni	Articolo 62 TCE
SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999	Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto	Articolo 62, punto 2, lettera b) TCE
SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999	Miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili	Articolo 30 TUE

Dichiarazioni del Comitato esecutivo

Dichiarazione	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/Com-ex (96) dich. 5 18.4.1996	Definizione del concetto di straniero	p.m.
SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 26.6.1996	Dichiarazione relativa all'estradizione	Articolo 31, lettera b) TUE in connessione con l'articolo 34 TUE
SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 21.4.1998	Rapimento di minori	Articoli 31, lettera a), 34 TUE
SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev. 28.4.1999	Struttura SIS	p.m.

ALLEGATO D

Articolo 5

DECISIONI DEL GRUPPO CENTRALE

Decisione	Oggetto	Base giuridica UE
SCH/C (98) 117 27.10.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale	Articoli 62, 63 TCE, 30 TUE
SCH/C (99) 25 22.3.1999	Principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti	Articolo 30 TUE

DICHIARAZIONI

1. All'atto dell'adozione della decisione il Consiglio ha fatto la seguente dichiarazione:

«Fatta salva la determinazione delle basi giuridiche per l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 8 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, conformemente alle pertinenti disposizioni dei trattati, rimangono impregiudicati le responsabilità e i poteri degli Stati membri in relazione alle misure di sorveglianza, anche alle frontiere, per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna in conformità della legislazione nazionale e con i mezzi a loro disposizione.»

2. Gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno fatto la seguente dichiarazione in relazione agli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen:

«L'inserimento della prima dichiarazione di cui all'Atto finale della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen nella presente decisione va inteso nel senso che la decisione con cui si stabilisce che uno Stato aderente all'UE è in grado di applicare l'acquis di Schengen, consentendo così di eliminare i controlli alle frontiere interne, è adottata all'unanimità dal Consiglio composto dagli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen.»

3. La Commissione ha fatto la seguente dichiarazione:

Dichiarazione relativa alla commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen

«Conformemente all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, la cooperazione rafforzata Schengen "è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea". La Commissione ritiene quindi che l'integrazione della decisione del Comitato esecutivo relativa alla creazione di una commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 fin. del 16.9.1998] nell'ambito dell'Unione lasci del tutto impregiudicate le competenze che le sono conferite dai trattati e segnatamente la sua responsabilità in quanto custode dei trattati».

4. La delegazione dei Paesi Bassi ha fatto la seguente dichiarazione all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio concernente la determinazione della base giuridica ai fini dell'integrazione dell'acquis di Schengen:

«I Paesi Bassi ritengono che debbano essere adottate, quale base giuridica per talune decisioni e disposizioni che costituiscono l'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen, le disposizioni di cui al titolo IV della parte terza del trattato CE, in quanto sono contemplati aspetti della libera circolazione delle persone relativi al diritto applicabile agli stranieri.»

Il Belgio si associa alla dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

(1999/437/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato, in forza del trattato di Amsterdam, al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo «protocollo Schengen»), in particolare l'articolo 2,

- (1) considerando che, in base all'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen, in data 18 maggio 1999 è stato concluso un accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia concernente l'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (in prosieguo «l'accordo»);
- (2) considerando che è necessario fissare le modalità di applicazione di alcune disposizioni dell'accordo;
- (3) considerando che l'accordo istituisce un comitato misto al quale devono essere presentate tutte le questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo delle disposizioni dell'Unione che l'Islanda e la Norvegia si sono impegnate, a norma dell'articolo 2 dell'accordo, ad attuare e applicare;
- (4) considerando che spetta all'Unione europea definire i settori per i quali l'ulteriore sviluppo delle disposizioni esistenti dell'Unione sarà oggetto delle procedure elencate nell'accordo, in particolare quelle relative alle discussioni in sede di comitato misto;
- (5) considerando che il Consiglio può adottare qualsiasi modifica della definizione di tali settori sulla stessa base giuridica della presente decisione;
- (6) considerando che l'applicazione delle procedure di cui all'accordo lascia impregiudicati l'accordo sullo Spazio economico europeo e qualsiasi altro accordo stipulato dalla Comunità europea con l'Islanda e la Norvegia o stipulato con tali paesi in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea;
- (7) considerando che la presente decisione lascia impregiudicata l'applicazione o l'interpretazione del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato dal trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea nonché di altre disposizioni del protocollo Schengen;

- (8) considerando l'opportunità di prevedere una procedura di concertazione nell'ambito del Consiglio prima che il comitato misto adotti qualsiasi decisione in materia di estinzione o continuazione dell'accordo per definire una posizione comune dei membri del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

Le procedure definite nell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (in prosieguo «l'accordo») saranno applicate alle proposte ed iniziative intese a sviluppare ulteriormente le disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e che rientrano in uno dei seguenti settori:

- A. Attraversamento, da parte di persone, delle frontiere esterne degli Stati che hanno deciso di abolire i controlli alle loro frontiere interne, comprese le norme e modalità cui si devono conformare gli Stati interessati per effettuare i controlli sulle persone alle frontiere esterne, la sorveglianza delle zone frontaliere e la cooperazione tra i servizi competenti nel settore dei controlli alle frontiere.
- B. Visti per i soggiorni di breve durata, in particolare norme riguardanti il visto uniforme, l'elenco dei paesi i cui cittadini sono soggetti a obbligo di visto per gli Stati interessati e dei paesi i cui cittadini sono esonerati da tale obbligo, nonché procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi, cooperazione e consultazione tra i servizi competenti per detto rilascio.
- C. Libera circolazione, per un periodo massimo di tre mesi, dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati che hanno deciso di abolire i controlli alle loro frontiere interne e allontanamento di tali persone quando si trovano in situazione irregolare.
- D. Composizione delle controversie tra Stati nei casi in cui uno Stato abbia rilasciato o preveda di rilasciare un titolo di soggiorno ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione da un altro Stato.
- E. Sanzioni applicabili ai vettori e ai responsabili dell'organizzazione d'immigrazione clandestina.

- F. Protezione dei dati personali scambiati tra i servizi di cui alle lettere A e B.
- G. Sistema d'informazione Schengen (SIS), comprese le disposizioni sulla protezione e la sicurezza dei relativi dati, nonché le disposizioni relative al funzionamento delle parti nazionali del SIS e lo scambio di informazioni tra queste parti nazionali (sistema SIRENE), nonché l'effetto delle segnalazioni del SIS delle persone ricercate per l'arresto ai fini dell'extradizione.
- H. Qualsiasi forma di cooperazione tra forze di polizia disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 39-43, 46, 47, 73 e 126-130 della convenzione del 19 giugno 1990 relativa alla graduale soppressione dei controlli alle frontiere comuni (accordo di Schengen), quale viene praticata tra gli Stati membri interessati al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
- I. Modalità di cooperazione giudiziaria in materia penale di cui agli articoli 48-63 e 65-69 della convenzione del 1990 di cui al punto H, quali si applicano tra gli Stati membri interessati al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Articolo 2

Quando uno Stato membro o la Commissione presentano al Consiglio un'iniziativa o una proposta che a loro avviso rientrano in uno dei settori di cui all'articolo 1, questa indicazione deve figurare nel testo presentato.

Articolo 3

A richiesta di un Stato membro o della Commissione, la presidenza convoca una riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri affinché possa essere discussa la questione dell'inclusione o meno di un'iniziativa o di una proposta in uno dei settori di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. Gli atti che dovranno essere adottati dal Consiglio, che rappresentano l'ulteriore sviluppo delle disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e che rientrano in uno dei settori di cui all'articolo 1, conterranno un riferimento a tale riguardo.

2. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* di qualsiasi atto di cui al paragrafo 1 deve essere corredata dell'indicazione che essa rientra in un settore per il quale il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata.

Articolo 5

Prima che le delegazioni che rappresentano i membri del Consiglio prendano parte ad una decisione del comitato misto istituito dall'accordo, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 8 o all'articolo 11 del medesimo, esse si riuniscono in Consiglio per determinare se può essere adottata una posizione comune.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FISCHER

DICHIARAZIONI

I. Dichiarazione del Consiglio

«L'elenco di cui all'articolo 1 della decisione ha come unico scopo la determinazione dei settori in relazione ai quali l'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen, nel contesto dell'Unione europea, deve rispettare le procedure previste all'articolo 4 dell'accordo concluso dal Consiglio con l'Islanda e la Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen.

Tale elenco non rappresenta un'enumerazione dei settori che costituiscono l'insieme dell'acquis di Schengen quale integrato nel contesto dell'Unione europea e quale deve essere applicato ed attuato dagli Stati membri e tra gli Stati membri legati dagli accordi di Schengen. A tal fine, l'acquis di Schengen è stato determinato dal Consiglio nella sua decisione del 20 maggio 1999.

Esso non rappresenta neppure un'enumerazione dei settori che costituiscono l'insieme dell'acquis di Schengen quale deve essere applicato e attuato dall'Islanda e dalla Norvegia e tra tali Stati e gli Stati membri legati dagli accordi di Schengen, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 dell'accordo sopra menzionato.

Le stesura di tale elenco non può quindi avere l'effetto di recare pregiudizio all'integrità dell'attuale acquis di Schengen di cui all'allegato del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.»

II. Dichiarazione della Commissione

«La Commissione desidera dichiarare che essa si conformerà, in sede di comitato misto, a qualsiasi posizione comune adottata dal Consiglio.»

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 1999

concernente l'Autorità di controllo comune istituita dall'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990

(1999/438/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, e in particolare l'articolo 2,

- (1) considerando che l'articolo 115 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990, ha istituito un'Autorità di controllo comune incaricata di controllare l'unità di supporto tecnico del Sistema di Informazione Schengen (SIS) e di esaminare altre questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni relative al SIS e la protezione dei dati di natura personale;
- (2) considerando che si tratta di un'Autorità indipendente che non può essere assimilata a un comitato o a un gruppo di lavoro del Consiglio ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno del Consiglio;
- (3) considerando che il 2 febbraio 1996 l'Autorità di controllo comune ha approvato il suo regolamento interno, modificato da ultimo il 27 aprile 1998, al quale occorre che essa apporti gli adattamenti necessari a seguito dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea;
- (4) considerando che occorre inoltre riconoscere che il regolamento interno dell'Autorità di controllo comune costituisce un elemento dell'acquis di Schengen in senso ampio, il cui funzionamento nell'ambito dell'Unione europea deve continuare ad essere garantito sul piano logistico e finanziario;
- (5) considerando che la presente decisione è destinata a garantire il corretto funzionamento dell'Autorità di controllo comune nell'ambito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam;
- (6) tenendo conto dello statuto del tutto specifico dell'Autorità di controllo comune;
- (7) avendo dato la possibilità all'Autorità di controllo comune di esprimere la sua posizione,

DECIDE:

1. Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ospiterà riunioni dell'Autorità di controllo comune e le agevolerà come lo fa per i gruppi di lavoro del Consiglio.
2. Il Segretariato generale del Consiglio provvederà al Segretariato dell'Autorità di controllo comune e si tiene a disposizione del presidente dell'Autorità di controllo comune.
3. La presidenza dell'Autorità di controllo comune fisserà, previo accordo della presidenza del Consiglio, il calendario per le riunioni dell'Autorità di controllo nella sede del Consiglio a Bruxelles.
4. Le spese di viaggio per le riunioni a Bruxelles e per realizzare i controlli presso il C.SIS sono imputate al bilancio del Consiglio e sono eseguite secondo la decisione del Segretario generale del 21 maggio 1997.
5. I beneficiari del rimborso delle spese di viaggio sono:
 - per ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e per ciascuno degli altri Stati membri che partecipano alle disposizioni di tale acquis relative al SIS, per le riunioni dell'ACC: due rappresentanti dell'autorità nazionale, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento interno dell'autorità di controllo comune;
 - gli esperti di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento interno dell'Autorità di controllo comune.
6. Le spese contemplate dalla presente decisione sono imputate alla voce 2501 della sezione II (Consiglio) del bilancio generale.

Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1999.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. BULMAHN

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 17 maggio 1999****relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen**

(1999/439/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 6, primo comma, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in virtù del trattato di Amsterdam,

DECIDE:

Articolo unico

È approvato l'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'acquis di Schengen, compresi gli allegati, l'atto finale, le dichiarazioni e gli scambi di lettere ad esso acclusi.

Il testo degli atti indicati al primo comma è accluso alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. FISCHER

ACCORDO

concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

e

LA REPUBBLICA D'ISLANDA E

IL REGNO DI NORVEGIA,

CONSIDERANDO che, dalla firma dell'accordo concluso a Lussemburgo il 19 dicembre 1996 fra i tredici Stati membri dell'Unione europea firmatari degli accordi di Schengen e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, questi ultimi due Stati partecipano alle discussioni inerenti all'applicazione, all'attuazione e all'ulteriore sviluppo degli accordi di Schengen e delle disposizioni collegate;

CONSIDERANDO che, in conseguenza al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea in virtù del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi (in seguito denominato «protocollo Schengen»), la cooperazione fra gli Stati membri dell'Unione europea firmatari degli accordi di Schengen nell'ambito di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate sarà realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea;

RAMMENTANDO l'oggetto e lo scopo dell'accordo di Lussemburgo, vale a dire mantenere fra i cinque Stati nordici il regime attuale basato sulla convenzione sulla soppressione del controllo dei passaporti alle frontiere nordiche comuni, firmata a Copenaghen il 12 luglio 1957, con la quale è stata istituita l'Unione nordica dei passaporti anche dopo che gli Stati nordici membri dell'Unione europea avranno aderito al regime sull'eliminazione dei controlli personali alle frontiere interne disposto dagli accordi di Schengen;

TENENDO PRESENTI le disposizioni contenute nell'accordo di Lussemburgo;

RICONOSCENDO tuttavia che, con l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, l'assunzione delle decisioni mirate a sviluppare ulteriormente le disposizioni che costituiscono l'acquis di Schengen spetta ora all'Unione europea, Comunità europea inclusa;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen, l'Unione europea, Comunità europea inclusa, intende rispettare e onorare l'oggetto e lo scopo dell'accordo di Lussemburgo mediante un accordo che, all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, associ la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia all'attuazione e all'ulteriore sviluppo dell'acquis di Schengen sulla base dell'accordo di Lussemburgo, conseguendo così l'obiettivo comune di dare continuità alla partecipazione di questi due Stati alle attività in questione;

CONVINTI della necessità che tutte le parti che applicano le disposizioni che costituiscono l'acquis di Schengen e cui dette disposizioni, nonché loro sviluppi ulteriori, potranno venire infine ad applicarsi, Repubblica di Islanda e Regno di Norvegia compresi, siano adeguatamente associate alle discussioni a tutti i livelli che vertono sull'applicazione pratica, l'attuazione e la preparazione degli ulteriori sviluppi di tali disposizioni;

RITENENDO che sia a tal fine necessario costituire una struttura organizzativa, al di fuori del quadro istituzionale dell'Unione europea, che assicuri l'associazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia all'iter decisionale in questi settori e che consenta loro di partecipare a tali attività mediante un comitato misto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia in seguito denominati rispettivamente «Islanda» e «Norvegia» sono associate alle attività della Comunità europea e dell'Unione europea nei settori contemplati dalle disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e al loro ulteriore sviluppo.

Il presente accordo instaura diritti e obblighi reciproci secondo le procedure in esso stabilite.

Articolo 2

1. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate nell'allegato A, quali esse si applicano agli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominati gli «Stati membri») che partecipano alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen.

2. L'Islanda e la Norvegia attuano e applicano le disposizioni degli atti della Comunità europea elencati nell'allegato B, nella misura in cui essi hanno sostituito disposizioni corrispondenti della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990 recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni o disposizioni adottate in virtù di essa.

3. Fatto salvo l'articolo 8, l'Islanda e la Norvegia accettano, attuano e applicano, inoltre, gli atti e i provvedimenti adottati dall'Unione europea per modificare o sviluppare le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B per i quali sono state seguite le procedure previste dal presente accordo.

Articolo 3

1. È istituito un comitato congiunto, composto di rappresentanti dei Governi islandese e norvegese e di membri del Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato il «Consiglio») e della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominato la «Commissione»).

2. Il comitato misto adotta il suo regolamento interno all'unanimità.

3. Il comitato misto si riunisce su iniziativa del presidente o dietro richiesta di uno qualsiasi dei membri.

4. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, il comitato misto si riunisce a livello di ministri, di alti funzionari o di esperti in funzione delle circostanze.

5. La presidenza del comitato misto è esercitata:

- a livello di esperti: dal rappresentante dell'Unione europea;
- a livello di alti funzionari e di ministri: a rotazione semestrale dal rappresentante dell'Unione europea e dal rappresentante del Governo islandese o norvegese.

Articolo 4

1. Il comitato misto esamina, conformemente al presente accordo, tutte le tematiche contemplate dall'articolo 2 e si accerta che le eventuali preoccupazioni manifestate dall'Islanda e dalla Norvegia siano tenute nella debita considerazione.

2. In sede di comitato misto a livello ministeriale i rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia hanno modo di:

- illustrare i problemi da essi riscontrati riguardo a un dato atto o provvedimento e dare risposta ai problemi incontrati da altre delegazioni;
- pronunciarsi su qualsiasi questione inerente allo sviluppo delle disposizioni che li riguardano o alla relativa attuazione.

3. Le riunioni del comitato misto a livello ministeriale sono preparate dal comitato misto a livello di alti funzionari.

4. I rappresentanti dei governi islandese e norvegese hanno diritto di avanzare suggerimenti in sede di comitato misto sulle questioni menzionate all'articolo 1. Previa discussione al riguardo, la Commissione o un qualsiasi Stato membro può studiare il suggerimento nella prospettiva di formulare una proposta o avviare un'iniziativa, conformemente alle regole dell'Unione europea, mirata all'adozione di un atto o provvedimento della Comunità europea o dell'Unione europea.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 4, il comitato misto è informato quando, nell'ambito del Consiglio, è in preparazione un atto o un provvedimento che può rientrare nel presente accordo.

Articolo 6

La Commissione, quando elabora una nuova normativa in uno dei settori contemplati dal presente accordo, consulta in via informale gli esperti islandesi e norvegesi, così come consulta gli esperti degli Stati membri in fase di stesura delle proposte.

Articolo 7

Le parti contraenti convengono che occorre pervenire a un'intesa adeguata sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente dell'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia. Detta intesa dovrebbe essere definita anteriormente alla data alla quale le disposizioni cui rimandando gli allegati A e B e le disposizioni già adottate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, hanno effetto in Islanda e in Norvegia a norma dell'articolo 15, paragrafo 4.

Articolo 8

1. L'adozione dei nuovi atti o provvedimenti nei settori di cui all'articolo 2 è riservata alle competenti istituzioni dell'Unione europea. Fatto salvo il paragrafo 2, detti atti o provvedimenti entrano in vigore simultaneamente per l'Unione europea e i suoi Stati membri interessati e per l'Islanda e la Norvegia, a meno che l'atto o il provvedimento stesso non prevedano espressamente altrimenti. A tal fine, si tiene debitamente conto delle indicazioni fornite dall'Islanda e dalla Norvegia in sede di comitato misto per quanto riguarda i tempi ad esse necessari per soddisfare i rispettivi requisiti costituzionali.

2. a) Il Consiglio comunica immediatamente all'Islanda e alla Norvegia l'avvenuta adozione degli atti o provvedimenti menzionati al paragrafo 1 per i quali sono state seguite le procedure stabilite dal presente accordo. L'Islanda e la Norvegia decidono autonomamente se accettarne il contenuto e dargli attuazione nel rispettivo ordinamento giuridico interno. Le decisioni in tal senso sono comunicate al Consiglio e alla Commissione nei trenta giorni successivi all'adozione dell'atto o provvedimento in questione.

b) L'Islanda, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. L'Islanda informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti e fornisce tale informazione almeno quattro settimane prima della data di entrata in vigore prevista per l'Islanda dell'atto o provvedimento come stabilito a norma del paragrafo 1.

c) La Norvegia, se può essere vincolata dal contenuto dell'atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento di determinati requisiti costituzionali, informa in tal senso il Consiglio e la Commissione al momento della comunicazione. La Norvegia informa immediatamente per iscritto il Consiglio e la Commissione non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti, al più tardi entro sei mesi dalla comunicazione del Consiglio. Se possibile la Norvegia applica in via provvisoria il contenuto dell'atto o provvedimento a decorrere dalla data di entrata in vigore per la Norvegia e fino al momento in cui fornisce l'informazione che i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

3. Il fatto che l'Islanda e la Norvegia accettino il contenuto degli atti e provvedimenti di cui al paragrafo 2 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri vincolati da detti atti o provvedimenti, dall'altro.

4. Qualora:

a) l'Islanda o la Norvegia comunichino la decisione di non accettare il contenuto di un atto o di un provvedimento di cui al paragrafo 2 per il quale sono state seguite le procedure previste nel presente accordo, oppure

b) l'Islanda o la Norvegia non effettuino la notifica entro il termine di trenta giorni di cui al paragrafo 2, lettera a), oppure

c) l'Islanda non effettui la notifica entro il termine di quattro settimane prima della data prevista per l'entrata in vigore dell'atto o del provvedimento nei suoi confronti, di cui al paragrafo 2, lettera b), oppure

d) la Norvegia non effettui la notifica entro il termine di sei mesi, previsto al paragrafo 2, lettera c), o non provveda all'applicazione transitoria contemplata nel medesimo paragrafo a partire dalla data di entrata in vigore prevista per questo paese dell'atto o del provvedimento,

il presente accordo è considerato estinto nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, secondo il caso, a meno che il comitato misto, previo attento esame delle modalità con cui continuare l'accordo, non decida altrimenti entro novanta giorni. L'estinzione dell'accordo ha effetto tre mesi dopo la scadenza del termine di novanta giorni.

Articolo 9

1. Il comitato misto, in considerazione dell'obiettivo delle parti contraenti di assicurare un'applicazione e un'interpretazione il più possibile omogenee delle disposizioni di cui all'articolo 2, si tiene costantemente aggiornato sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (in seguito denominata la «Corte di giustizia»), e di quella dei competenti tribunali islandesi e norvegesi, relativa a dette disposizioni. A tal fine è istituito un meccanismo che assicura una costante trasmissione reciproca di detta giurisprudenza.

2. Fatta salva l'adozione delle necessarie modifiche dello statuto della Corte di giustizia, l'Islanda e la Norvegia hanno diritto di presentare a detta Corte memorie o osservazioni scritte quando essa è stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione di una delle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 10

1. L'Islanda e la Norvegia presentano annualmente al comitato misto relazioni su come le rispettive autorità amministrative e giurisdizionali hanno applicato e interpretato le disposizioni di cui all'articolo 2, come interpretate di volta in volta dalla Corte di giustizia.

2. La procedura di cui all'articolo 11 si applica nei casi in cui il comitato misto non sia riuscito a garantire un'applicazione e un'interpretazione omogenee entro un termine di due mesi dal momento in cui gli è stata segnalata una divergenza sostanziale tra la giurisprudenza della Corte di giustizia e quella dei tribunali islandesi o norvegesi oppure una sostanziale divergenza d'applicazione fra le autorità degli Stati membri interessati e quelle islandesi o norvegesi per quanto attiene alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 11

1. In caso di controversia circa l'applicazione del presente accordo o qualora si verifichi la situazione prospettata nell'articolo 10, paragrafo 2, la questione è ufficialmente iscritta come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale.

2. Il comitato misto ha un termine di novanta giorni per dirimere la controversia a decorrere dalla data di adozione dell'ordine del giorno in cui essa è stata registrata.

3. Se il comitato misto non riesce a dirimere la controversia entro i novanta giorni previsti al paragrafo 2, è fissato un ulteriore termine di trenta giorni per la ricerca di una composizione definitiva.

Se una composizione definitiva non è possibile, il presente accordo è considerato estinto nei confronti dell'Islanda o della Norvegia, a seconda dello Stato coinvolto nella controversia. Detta estinzione ha effetto sei mesi dopo la scadenza del termine di trenta giorni.

Articolo 12

1. Per quanto riguarda i costi amministrativi derivanti dall'applicazione del presente accordo, l'Islanda e la Norvegia versano al bilancio generale delle Comunità europee un contributo annuo pari:

— per l'Islanda: allo 0,1 %

— per la Norvegia: al 4,995 %

di un importo di 300 000 000 di BEF (o importo equivalente in euro) ritoccato su base annua in funzione del tasso di inflazione all'interno dell'Unione europea.

L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi derivanti dall'applicazione del presente accordo non siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee bensì posti direttamente a carico degli Stati membri partecipanti, contribuiscono in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

L'Islanda e la Norvegia, qualora i costi operativi siano imputati al bilancio generale delle Comunità europee, contribuiscono versando al predetto bilancio un importo annuo calcolato in proporzione della percentuale che il rispettivo prodotto interno lordo rappresenta rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti.

2. L'Islanda e la Norvegia hanno diritto a ricevere i documenti inerenti al presente accordo redatti dalla Commissione o nell'ambito del Consiglio e a chiedere, nelle riunioni del comitato misto, l'interpretazione verso la lingua ufficiale delle istituzioni delle Comunità europee di loro scelta. Tuttavia, le eventuali spese per la traduzione dell'interpretazione da e verso l'islandese o il norvegese sono sostenute, secondo il caso, dall'Islanda o dalla Norvegia.

Articolo 13

1. Il presente accordo lascia impregiudicato l'accordo sullo Spazio economico europeo o qualsiasi altro accordo concluso fra la Comunità europea e l'Islanda e/o la Norvegia.

2. Il presente accordo lascia impregiudicati gli eventuali accordi futuri conclusi con l'Islanda e/o la Norvegia dalla Comunità europea o in base agli articoli 24 e 38 del trattato sull'Unione europea.

3. Il presente accordo lascia impregiudicata la cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti nella misura in cui essa non è contraria e non osta al presente accordo e agli atti e provvedimenti basati su di esso.

Articolo 14

Il presente accordo non si applica allo Svalbard.

Articolo 15

1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui il Segretario generale del Consiglio, che ne è depositario, ha accertato l'adempimento di tutte le formalità previste per l'espressione del consenso delle parti dell'accordo ad essere vincolate da esso, ovvero l'adempimento in loro nome di tali formalità.

2. Gli articoli 1, 3, 4 e 5 e l'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), prima frase si applicano in via provvisoria a decorrere dal momento della firma del presente accordo.

3. Per gli atti o provvedimenti adottati dopo la firma del presente accordo ma prima della sua entrata in vigore, il termine di trenta giorni previsto all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ultima frase decorre dalla data d'entrata in vigore del presente accordo.

4. Le disposizioni cui rimandano gli allegati A e B e quelle già adottate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3 hanno effetto nei confronti dell'Islanda e della Norvegia alla data che il Consiglio fissa con voto unanime dei suoi membri che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen, previa consultazioni in sede di comitato misto conformi all'articolo 4 e una volta accertato che l'Islanda e la Norvegia riuniscono i presupposti per l'attuazione delle disposizioni pertinenti e che i controlli alle loro frontiere sono efficaci.

5. L'effetto delle disposizioni di cui al paragrafo 4 instaura diritti e obblighi fra l'Islanda e la Norvegia nonché tra l'Islanda e la Norvegia, da un lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri nei cui confronti dette disposizioni hanno parimenti effetto, dall'altro.

Articolo 16

Il presente accordo può essere denunciato dall'Islanda o dalla Norvegia oppure mediante decisione del Consiglio con voto unanime dei suoi membri che rappresentano gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata autorizzata dal protocollo Schengen. La denuncia è notificata al depositario. Essa ha effetto sei mesi dopo la notifica.

Articolo 17

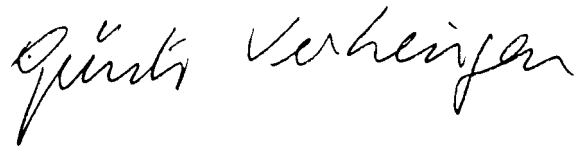
Le conseguenze della denuncia del presente accordo da parte dell'Islanda o della Norvegia o della sua estinzione nei loro confronti sono oggetto di un accordo fra la parte che ha denunciato l'accordo, o nei cui confronti l'estinzione è destinata ad avere effetto, e le altre parti. Se non è possibile giungere a un accordo, il Consiglio decide le misure necessarie previa consultazione dell'altra parte contraente associata. Tuttavia, dette misure vincolano tale parte soltanto se essa le accetta.

Articolo 18

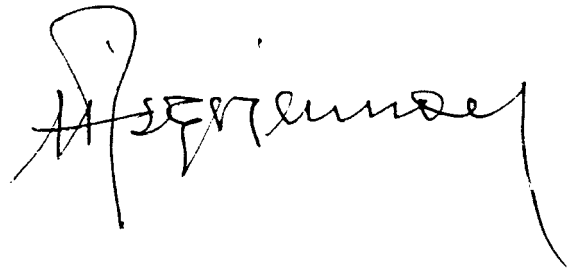
Il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della convenzione di Schengen, e la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, islandese e norvegese i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.

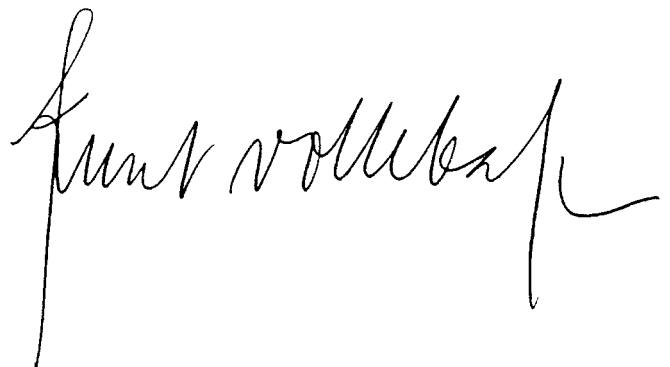
Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins
For Rådet for Den europeiske union



Por la República de Islandia
For Republikken Island
Für die Republik Island
Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας
For the Republic of Iceland
Pour la République d'Islande
Per la Repubblica d'Islanda
Voor de Republiek IJsland
Pela República da Islândia
Islannin tasavallan puolesta
På Republiken Islands vägnar
Fyrir hönd Lýðveldisins Íslands
For Republikken Island



Por el Reino de Noruega
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
Pelo Reino da Noruega
Norjan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Norges vägnar
Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs
For Kongeriket Norge



ALLEGATO A

(Articolo 2, paragrafo 1)

La parte 1 del presente allegato rinvia all'accordo di Schengen del 1985 e alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985, firmata nel 1990. La parte 2 fa riferimento agli strumenti di adesione a la parte 3 ai pertinenti atti derivati Schengen.

PARTE 1

Le disposizioni dell'accordo, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

Tutte le disposizioni della convenzione, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 15 giugno 1985, tranne:

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 4, per quanto concerne i controlli del bagaglio

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 2

Articoli 28-38 e definizioni correlate

Articolo 60

Articolo 70

Articolo 74

Articoli 77-91, nella misura in cui sono contemplati dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Articoli 120-125

Articoli 131-133

Articolo 134

Articoli 139-142

Atto finale: dichiarazione 2

Atto finale: dichiarazioni 4, 5 e 6

Protocollo

Dichiarazione comune

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 2

Le disposizioni degli accordi e protocolli di adesione all'accordo di Schengen e alla convenzione di Schengen con la Repubblica italiana (firmato a Parigi il 27 novembre 1990), il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese (firmati a Bonn il 25 giugno 1991), la Repubblica ellenica (firmato a Madrid il 6 novembre 1992), la Repubblica austriaca (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995), nonché il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia (firmati a Lussemburgo il 19 dicembre 1996), tranne:

1. Protocollo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) del governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.
2. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Parigi il 27 novembre 1990) della Repubblica italiana alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione

economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

3. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo del Regno di Spagna all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.

4. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Parte III, dichiarazioni 3 e 4

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

5. Protocollo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) del governo della Repubblica portoghese all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dal protocollo di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e relative dichiarazioni.

6. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bonn il 25 giugno 1991) della Repubblica portoghese alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale ha aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articoli 7 e 8

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2 e 3

Parte III, dichiarazioni 2, 3, 4 e 5

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

7. Protocollo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) del governo della Repubblica ellenica all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione del governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e dei governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese firmati a Bonn il 25 giugno 1991 e relativa dichiarazione.

8. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Madrid il 6 novembre 1992) della Repubblica ellenica alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana con l'accordo firmato a Parigi il 27 novembre 1990 e il

Regno di Spagna e la Repubblica portoghese con gli accordi firmati a Bonn il 25 giugno 1991, relativo atto finale e dichiarazioni connesse:

Articolo 1

Articolo 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazioni 2, 3 e 4

Parte III, dichiarazioni 1 e 3

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

9. Protocollo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) del governo della Repubblica austriaca all'accordo tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985, quale emendato dai protocolli di adesione dei governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese e della Repubblica ellenica, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992.
10. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Bruxelles il 28 aprile 1995) della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese e la Repubblica ellenica con gli accordi firmati, rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991 e il 6 novembre 1992 e relativo atto finale:

Articolo 1

Articoli 5 e 6

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazione 2

Parte III

11. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Danimarca all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e dichiarazione connessa.
12. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Danimarca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 7 e 8

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazione 2

Parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

13. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo della Repubblica di Finlandia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.
14. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) della Repubblica di Finlandia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazione 2

Parte III, tranne la dichiarazione sulle Åland

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

15. Protocollo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del governo del Regno di Svezia all'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alla frontiera comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 e relativa dichiarazione.
16. Seguenti disposizioni dell'accordo di adesione (firmato a Lussemburgo il 19 dicembre 1996) del Regno di Svezia alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, relativo atto finale e dichiarazione connessa:

Articolo 1

Articoli 6 e 7

Atto finale: parte I

Parte II, dichiarazione 2

Parte III

Dichiarazione dei ministri e segretari di Stato

PARTE 3

A. Le seguenti decisioni del Comitato esecutivo:

SCH/Com-ex (93) 10 14.12.1993	Conferma delle dichiarazioni dei ministri e sottosegretari di Stato del 19 giugno 1992 e del 30 giugno 1993 relative alla messa in applicazione
SCH/Com-ex (93) 14 14.12.1993	Miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti
SCH/Com-ex (93) 16 14.12.1993	Regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen
SCH/Com-ex (93) 21 14.12.1993	Proroga del visto uniforme
SCH/Com-ex (93) 22 rev. 14.12.1993	Riservatezza di determinati documenti
SCH/Com-ex (93) 24 14.12.1993	Procedure comuni relative all'annullamento, alla revoca e alla riduzione della validità del visto uniforme
SCH/Com-ex (94) 1 rev. 2 26.4.1994	Misure di adattamento ai fini della soppressione degli ostacoli e delle limitazioni al traffico ai valichi stradali situati alle frontiere interne
SCH/Com-ex (94) 2 26.4.1994	Rilascio del visto uniforme in frontiera
SCH/Com-ex (94) 15 rev. 21.11.1994	Introduzione di una procedura automatizzata per la consultazione delle autorità centrali, ex articolo 17, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (94) 16 rev. 21.11.1994	Acquisto dei timbri comuni d'ingresso e di uscita
SCH/Com-ex (94) 17 rev. 4 22.12.1994	Introduzione e applicazione del regime Schengen negli aeroporti principali e negli aeroporti minori
SCH/Com-ex (94) 25 22.12.1994	Scambio di dati statistici relativi al rilascio di visti uniformi
SCH/Com-ex (94) 28 rev. 22.12.1994	Certificato per il trasporto di stupefacenti e sostanze psicotrope, previsto all'articolo 75
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 22.12.1994	Messa in applicazione della convenzione di Schengen del 19 giugno 1990
SCH/Com-ex (95) PV 1 rev. (punto 8)	Politica comune in materia di visti
SCH/Com-ex (95) 20 rev. 2 20.12.1995	Approvazione del documento SCH/I (95) 40 rev. 6, relativo alla procedura di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (95) 21 20.12.1995	Scambio in tempi brevi tra Stati Schengen di statistiche e di dati concreti che evidenziano un'eventuale disfunzione alle frontiere esterne

SCH/Com-ex (96) 13 rev. 27.6.1996	Rilascio di visti in relazione con l'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
SCH/Com-ex (96) 27 19.12.1996	Rilascio di visti in frontiera a marittimi in transito
SCH/Com-ex (97) 2 rev. 2 25.4.1997	Aggiudicazione studio preliminare SIS II
SCH/Com-ex (97) 6 rev. 2 24.6.1997	Manuale Schengen sulla cooperazione di polizia nel settore del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica
SCH/Com-ex (97) 18 7.10.1997	Contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS
SCH/Com-ex (97) 24 7.10.1997	Evoluzione del SIS
SCH/Com-ex (97) 29 rev. 2 7.10.1997	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Grecia
SCH/Com-ex (97) 32 15.12.1997	Armonizzazione della politica in materia di visti
SCH/Com-ex (97) 34 rev. 15.12.1997	Azione comune, modello uniforme per i permessi di soggiorno
SCH/Com-ex (97) 35 15.12.1997	Modifica del regolamento finanziario C.SIS
SCH/Com-ex (97) 39 rev. 15.12.1997	Principi generali per i mezzi di prova e gli indizi nel quadro degli accordi di riammissione tra Stati Schengen
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 21.4.1998	Relazione sulle attività della Task Force
SCH/Com-ex (98) 10 21.4.1998	Cooperazione tra le parti contraenti in materia di allontanamento di stranieri per via aerea
SCH/Com-ex (98) 11 21.4.1998	C.SIS con 15/18 collegamenti
SCH/Com-ex (98) 12 21.4.1998	Scambio a livello locale di dati statistici relativi ai visti
SCH/Com-ex (98) 17 23.6.1998	Riservatezza di determinati documenti
SCH/Com-ex (98) 18 rev. 23.6.1998	Misure da adottare nei confronti di Stati che pongono problemi in materia di rilascio di documenti che consentono l'allontanamento dal territorio Schengen RIAMMISSIONE — VISTI
SCH/Com-ex (98) 19 23.6.1998	Monaco VISTI — FRONTIERE ESTERNE — VISTI
SCH/Com-ex (98) 21 23.6.1998	Apposizione del timbro sui passaporti dei richiedenti il visto VISTI
SCH/Com-ex (98) 26 def. 16.9.1998	Istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen
SCH/Com-ex (98) 29 rev. 23.6.1998	«Clausola pigliatutto» ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 16.9.1998	Trasmissione del manuale comune a Stati candidati all'adesione all'UE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 16.9.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/Com-ex (98) 43 rev. 16.9.1998	Commissione ad hoc Grecia
SCH/Com-ex (98) 49 rev. 3 16.12.1998	Messa in applicazione della convenzione di Schengen in Grecia
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 16.12.1998	Cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili

SCH/Com-ex (98) 52 16.12.1998	Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
SCH/Com-ex (98) 53 rev. 2 16.12.1998	Armonizzazione della politica in materia di visti — soppressione della lista grigia
SCH/Com-ex (98) 56 16.12.1998	Manuale relativo ai documenti sui quali può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (98) 57 16.12.1998	Introduzione di un documento uniforme quale giustificativo di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno a fornire ospitalità
SCH/Com-ex (98) 59 rev. 16.12.1998	Impiego coordinato di consulenti in materia di documenti
SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 28.4.1999	Standard nel settore degli stupefacenti
SCH/Com-ex (99) 3 28.4.1999	Bilancio Helpdesk 1999
SCH/Com-ex (99) 4 28.4.1999	Costi d'installazione C.SIS
SCH/Com-ex (99) 5 28.4.1999	Manuale SIRENE
SCH/Com-ex (99) 6 28.4.1999	Acquis nel settore telecomunicazioni
SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 28.4.1999	Funzionari di collegamento
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 28.4.1999	Compenso di informatori
SCH/Com-ex (99) 10 28.4.1999	Traffico illecito di armi
SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 28.4.1999	Decisione relativa all'accordo di cooperazione nella contestazione delle infrazioni stradali e nell'esecuzione delle relative sanzioni pecuniarie
SCH/Com-ex (99) 13 28.4.1999	Ritiro di precedenti versioni del manuale comune e dell'istruzione consolare comune e approvazione delle nuove versioni
SCH/Com-ex (99) 14 28.4.1999	Manuale relativo ai documenti su cui può essere apposto un visto
SCH/Com-ex (99) 18 28.4.1999	Miglioramento della cooperazione tra forze di polizia nella prevenzione e nella ricerca di fatti punibili

B. Le seguenti dichiarazioni del Comitato esecutivo:

Dichiarazione	Oggetto
SCH/Com-ex (96) dich. 5 18.4.1996	Definizione del concetto di straniero
SCH/Com-ex (96) dich. 6 rev. 2 26.6.1996	Dichiarazione relativa all'estradizione
SCH/Com-ex (97) dich. 13 rev. 2 21.4.1998	Rapimento di minori
SCH/Com-ex (99) dich. 2 rev. 28.4.1999	Struttura SIS

C. Le seguenti decisioni del gruppo centrale:

Decisione	Oggetto
SCH/C (98) 117 27.10.1998	Piano d'azione ai fini della lotta contro l'immigrazione illegale
SCH/C (99) 25 22.3.1999	Principi generali relativi al compenso di informatori e confidenti

ALLEGATO B

(Articolo 2, paragrafo 2) ⁽¹⁾

Regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio, del 12 maggio 1999, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (GU L 72 del 18.3.1999, pag. 2) ⁽²⁾;

Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1) e decisione della Commissione, del 7 febbraio 1996, che stabilisce ulteriori specifiche tecniche per il modello uniforme per i visti (non pubblicata);

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51) e raccomandazione 93/216/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1993, relativa alla carta europea d'arma da fuoco (GU L 93 del 17.4.1993, pag. 39), quale modificata con raccomandazione 96/129/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996 (GU L 30 del 8.2.1996, pag. 47).

⁽¹⁾ Vedasi anche la dichiarazione del Consiglio e della Commissione relativa alla direttiva 95/46/CE, adottata al momento della conclusione del presente accordo.

⁽²⁾ Fatto salvo il rapporto con le disposizioni relative alla determinazione di paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto o che sono esentati da tale obbligo, adottate nell'ambito della cooperazione Schengen, che continueranno ad applicarsi dopo l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e che rientrano nell'allegato A.

ATTO FINALE

Le parti contraenti hanno adottato il presente atto finale, contenente le dichiarazioni seguenti:

1. *Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'articolo 4, paragrafo 2*

Relativamente alle riunioni del comitato misto a livello ministeriale, l'Islanda e la Norvegia reputano che spetti loro valutare se una data questione debba essere considerata un «problema» da essi riscontrato (primo trattino della disposizione) o «che le riguarda» (secondo trattino della disposizione) e sia di natura tale da richiedere discussioni a livello ministeriale. Nell'interesse comune delle parti, è previsto che tali problemi «riscontrati» o «che le riguardano» affiorino di regola nel quadro della consueta cooperazione secondo modalità che ne determinino l'iscrizione all'ordine del giorno del comitato misto a livello ministeriale. L'Islanda e la Norvegia sottolineano tuttavia il diritto dei membri del comitato misto di chiedere la convocazione di riunioni di detto comitato a tutti i livelli, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 dell'accordo.

2. *Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'articolo 8, paragrafo 4*

Qualora si verifichi una delle situazioni prospettate all'articolo 8, paragrafo 4, lettera a), b), c) o d), l'Islanda o la Norvegia si varranno dell'opportunità prevista all'articolo 3, paragrafo 3, di chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto a livello ministeriale per cercare modalità con cui continuare l'accordo.

3. *Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia sull'estradizione*

- 1) Le riserve fatte a norma dell'articolo 13 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, non si applicano alle procedure di estradizione nelle relazioni con gli Stati membri dell'Unione europea che assicurano un trattamento equivalente.
- 2) Le dichiarazioni fatte a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 1957, non sono addotte come motivo per rifiutare l'estradizione di residenti di Stati non nordici verso gli Stati membri dell'Unione europea che assicurano un trattamento equivalente.

4. *Dichiarazione congiunta sulla consultazione parlamentare*

L'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia reputano opportuno che delle materie rientranti nel presente accordo si discuta nel quadro delle riunioni interparlamentari Parlamento europeo-Islanda e Parlamento europeo-Norvegia

5. *Dichiarazione del Consiglio dell'Unione europea, adottata all'unanimità dei membri cui rimanda l'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen, sulle decisioni da prendere in sede di comitato misto*

Resta inteso per il Consiglio che le decisioni da prendere in sede di comitato misto in virtù del presente accordo sono prese all'unanimità dai rappresentanti dei membri del Consiglio cui rimanda l'articolo 6, primo comma, del protocollo Schengen e dai rappresentanti dei governi islandese e norvegese, salva disposizione contraria nel regolamento interno o nell'accordo concluso ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del protocollo Schengen.

6. *Dichiarazione della Commissione europea sulla disponibilità delle proposte*

Contestualmente alla trasmissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo, la Commissione europea inoltra all'Islanda e alla Norvegia copia delle proposte pertinenti ai fini del presente accordo.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins
For Rådet for Den europeiske union

Georg Kohlenfenn

Por la República de Islandia
 For Republikken Island
 Für die Republik Island
 Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας
 For the Republic of Iceland
 Pour la République d'Islande
 Per la Repubblica d'Islanda
 Voor de Republiek IJsland
 Pela República da Islândia
 Islannin tasavallan puolesta
 På Republiken Islands vägnar
 Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands
 For Republikken Island

Agimerey

Por el Reino de Noruega
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
Pelo Reino da Noruega
Norjan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Norges vägnar
Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs
For Kongeriket Norge

Kunstvoll

ACCORDO SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

**fra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui comitati
che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi**

A. Lettera della Comunità

Signor,

il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dall'Islanda e dalla Norvegia, nell'ottica della loro partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associate ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare l'Islanda e la Norvegia.

La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare, non appena se ne ravviserà l'esigenza, un regime adeguato per associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di tali comitati.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utfærdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins
For Rådet for Den europeiske union



B. Lettera dell'Islanda

Signor,

mi prego di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dall'Islanda e dalla Norvegia, nell'ottica della loro partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associate ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare l'Islanda e la Norvegia.

La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare, non appena se ne ravviserà l'esigenza, un regime adeguato per associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di tali comitati.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Posso comunicarle l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

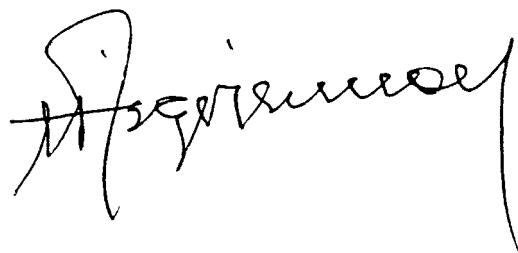
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por la República de Islandia
For Republikken Island
Für die Republik Island
Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας
For the Republic of Iceland
Pour la République d'Islande
Per la Repubblica d'Islanda
Voor de Republiek IJsland
Pela República da Islândia
Islannin tasavallan puolesta
På Republiken Islands vägnar
Fyrir hönd Lyðveldisins Íslands
For Republikken Island



A. Lettera della Comunità

Signor,

il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dall'Islanda e dalla Norvegia, nell'ottica della loro partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associate ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare l'Islanda e la Norvegia.

La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare, non appena se ne ravviserà l'esigenza, un regime adeguato per associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di tali comitati.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

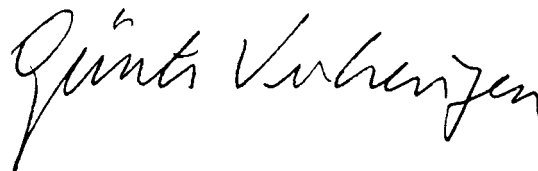
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utfærdiget i Brussel, attende mai nittenhundreogtittini.

Por el Consejo de la Unión Europea
For Rådet for Den Europæiske Union
Für den Rat der Europäischen Union
Για το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Council of the European Union
Pour le Conseil de l'Union européenne
Per il Consiglio dell'Unione europea
Voor de Raad van de Europese Unie
Pelo Conselho da União Europeia
Euroopan unionin neuvoston puolesta
För Europeiska unionens råd
Fyrir hönd ráðs Evrópusambandsins
For Rådet for Den europeiske union



B. Lettera della Norvegia

Signor,

mi prego di comunicarle di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Il Consiglio si richiama ai negoziati relativi all'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ed ha preso debitamente atto della richiesta avanzata dall'Islanda e dalla Norvegia, nell'ottica della loro partecipazione all'iter decisionale nei settori contemplati dall'accordo e al fine di promuovere il buon funzionamento dello stesso, di essere pienamente associate ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi.

Il Consiglio rileva che in futuro, quando le procedure in questione saranno seguite nei settori contemplati dall'accordo, si affermerà effettivamente l'esigenza di associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di detti comitati, anche per assicurare che le procedure previste dall'accordo siano state applicate agli atti o provvedimenti in questione, i quali potranno quindi vincolare l'Islanda e la Norvegia.

La Comunità europea è pertanto pronta a impegnarsi a negoziare, non appena se ne ravviserà l'esigenza, un regime adeguato per associare l'Islanda e la Norvegia ai lavori di tali comitati.

La prego di comunicarmi se il Suo governo è d'accordo su quanto precede.»

Posso comunicarle l'accordo del mio governo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Bruxelles den attende maj nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Mai neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Brussels on the eighteenth day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Bruxelles, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto maggio millenovecentonovantanove.

Gedaan te Brussel, de achttiende mei negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezoito de Maio de mil novecentos e noventa e nove.

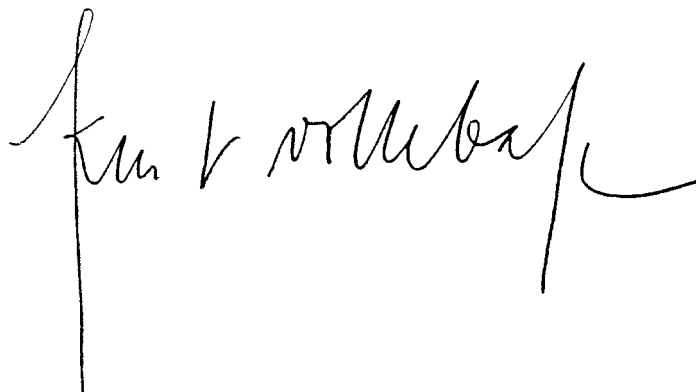
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Bryssel den artonde maj nittonhundranittionio.

Gjört í Brussel 18. maí 1999.

Utferdiget i Brussel, attende mai nittenhundreognittini.

Por el Reino de Noruega
For Kongeriget Norge
Für das Königreich Norwegen
Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège
Per il Regno di Norvegia
Voor het Koninkrijk Noorwegen
Pelo Reino da Noruega
Norjan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Norges vägnar
Fyrir hönd Konungsríkisins Noregs
For Kongeriket Norge



DICHIARAZIONI

1. Dichiarazione del Consiglio adottata all'unanimità dei membri cui rimanda l'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen

«Resta inteso per il Consiglio che le decisioni da prendere in sede di comitato misto in virtù del presente accordo sono prese all'unanimità dai rappresentanti dei membri del Consiglio cui rimanda l'articolo 6, primo comma del protocollo Schengen e dai rappresentanti dei governi islandese e norvegese, salva disposizione contraria nel regolamento interno o nell'accordo concluso ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del protocollo Schengen.»

2. Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla direttiva 95/46/CE

«La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31) non è stata inclusa nell'allegato B dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen poiché in data 2 dicembre 1998 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del comitato misto SEE per inserire tale direttiva nell'allegato XI dell'accordo SEE ⁽¹⁾.

L'Unione europea ritiene che tale direttiva costituisca una parte integrante dell'acquis di Schengen in quanto sostituisce le disposizioni previste dalla convenzione di Schengen del 1990, conformemente all'articolo 134 di detta convenzione.

L'Unione è convinta che, se la direttiva non verrà inclusa nell'allegato XI dell'accordo SEE, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia prenderanno le iniziative necessarie per applicarne le disposizioni.

La presente dichiarazione sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* insieme al testo del suddetto accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.»

3. Dichiarazione iscritta nel verbale del Consiglio all'atto dell'adozione delle direttive di negoziato

«Il Consiglio conviene che ogni punto relativo all'attuazione dell'accordo con l'Islanda e la Norvegia debba figurare in tempo utile all'ordine del giorno del comitato misto. Prima della riunione di tale comitato, la presidenza convoca, qualora lo ritenga necessario o su richiesta di una delegazione o della Commissione, l'organo appropriato del Consiglio onde verificare se sia necessario sottoporre un punto specifico al comitato misto oppure se sia più opportuno discuterlo preliminarmente o prendere una decisione in merito in seno all'Unione (ad esempio, le questioni dei visti o altre questioni alle quali non si applica stricto sensu la procedura di associazione prevista all'articolo 6 del protocollo di Schengen).

Sul punto I dell'elenco ⁽²⁾: prima di un termine ragionevole non è possibile sottoporre al comitato misto né proposte in corso di negoziato nell'Unione né l'adeguamento o lo sviluppo degli atti fondati sul trattato sull'Unione europea al momento dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Il fatto di non sottoporre talune questioni alla procedura prevista dall'accordo che verrà concluso sulla base dell'articolo 6, primo comma del protocollo di Schengen non esclude ovviamente la possibilità di informare regolarmente le parti islandese e norvegese circa gli sviluppi in seno all'Unione su queste questioni.»

⁽¹⁾ Documento n. 13992/98 EEE 96 ECO 466 del 9 dicembre 1998.

⁽²⁾ Cfr. l'articolo 1 del progetto di decisione del Consiglio relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (doc. 6611/3/99 SCHENGEN 17 rev. 3 del 22 aprile 1999).

4. Dichiarazione delle delegazioni partecipanti al negoziato al momento della sigla dell'accordo

«Le delegazioni partecipanti al negoziato prendono atto della dichiarazione 47 della conferenza inter-governativa in occasione della firma del trattato di Amsterdam.

Tali delegazioni convengono sull'auspicabilità che le parti contraenti dell'accordo prendano i provvedimenti preparatori necessari per far sì che l'accordo entri in vigore nello stesso giorno dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.»

5. Dichiarazione delle delegazioni partecipanti ai negoziati per la presidenza del Consiglio, la Commissione e la Norvegia

«Le delegazioni partecipanti ai negoziati per la presidenza del Consiglio, la Commissione e la Norvegia, sono concordi nel ritenere che l'applicazione transitoria possibile ai sensi della legislazione norvegese non pregiudica l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo.»
